

SCHEMA DI PROVVEDIMENTO

APPROVAZIONE DELL'OFFERTA DI RIFERIMENTO DI TELECOM ITALIA PER L'ANNO 2013 RELATIVA AI SERVIZI DI RACCOLTA, TERMINAZIONE E TRANSITO DELLE CHIAMATE NELLA RETE TELEFONICA PUBBLICA FISSA CON INTERCONNESSIONE TDM E VOIP/IP

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del _____;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante *“Codice delle comunicazioni elettroniche”* (di seguito denominato *Codice*);

VISTA la delibera n. 217/01/CONS, del 24 maggio 2001, recante *“Regolamento concernente l'accesso ai documenti”*;

VISTA la delibera n. 152/02/CONS, del 15 maggio 2002, recante *“Misure atte a garantire la piena applicazione del principio di parità di trattamento interna ed esterna da parte degli operatori aventi notevole forza di mercato nella telefonia fissa”*;

VISTO il *“Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità”* di cui alla delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012;

VISTA la delibera n. 453/03/CONS, del 23 dicembre 2003, recante *“Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259”*;

VISTA la Raccomandazione della Commissione, del 17 dicembre 2007, *relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva*

2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica;

VISTA la Raccomandazione della Commissione, del 15 ottobre 2008, *relativa alle notificazioni, ai termini e alle consultazioni di cui all'articolo 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica*;

VISTA la delibera n. 107/07/CIR, del 2 agosto 2007, recante *“Approvazione dell’Offerta di Riferimento di Telecom Italia relativa ai servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa (mercati 8, 9 e 10) per il 2007 e ai servizi di accesso disaggregato (mercato 11) per il 2006 ed il 2007”*;

VISTA la delibera n. 27/08/CIR, del 14 maggio 2008, recante *“Approvazione dell’Offerta di Riferimento di Telecom Italia relativa ai servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa (mercati 8, 9 e 10) per l’anno 2008”*;

VISTA la delibera n. 42/09/CIR, del 24 luglio 2009, recante *“Approvazione dell’Offerta di Riferimento di Telecom Italia per l’anno 2009 relativa ai servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa”*;

VISTA la delibera n. 179/10/CONS, del 28 aprile 2010, recante *“Mercati dei servizi di raccolta e terminazione nella rete telefonica pubblica fissa (mercati nn. 2 e 3 della raccomandazione della Commissione Europea n. 2007/879/CE): identificazione ed analisi dei mercati, valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti ed individuazione degli eventuali obblighi regolamentari”*;

VISTA la delibera n. 180/10/CONS, del 28 aprile 2010, recante *“Mercato dei servizi di transito nella rete telefonica pubblica fissa (mercato n. 10 della raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi dei mercati, valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti ed individuazione degli eventuali obblighi regolamentari”*;

VISTA la delibera n. 119/10/CIR, del 17 dicembre 2010, recante *“Approvazione dell’Offerta di Riferimento di Telecom Italia per l’anno 2010 relativa ai servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa”*;

VISTA la delibera n. 229/11/CONS, del 28 aprile 2011, recante *“Definizione dei prezzi per l’anno 2011 dei servizi di raccolta e transito distrettuale offerti da Telecom Italia e del servizio di terminazione su rete fissa offerto da tutti gli operatori notificati”*;

VISTA la delibera n. 117/11/CIR, del 12 ottobre 2011, recante *“Approvazione dell’Offerta di Riferimento di Telecom Italia per il 2011 relativa ai servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa”*;

VISTA la delibera n. 128/11/CIR, del 3 novembre 2011, recante *“Disposizioni regolamentari in merito alla interconnessione IP e interoperabilità per la fornitura di servizi VoIP”*;

VISTA la delibera n. 92/12/CIR, del 4 settembre 2012, recante “*Approvazione dell’offerta di riferimento di Telecom Italia per l’anno 2012 relativa ai servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa e disposizioni sulle condizioni economiche della portabilità del numero su rete fissa*”;

VISTA la specifica tecnica ST 769 Versione 1 – 2012 recante “*Soluzioni tecniche di interconnessione in tecnologia a commutazione di pacchetto per servizi telefonici*”;

VISTA la decisione del Consiglio di Stato n. 932/2013 del 25 gennaio 2013;

VISTA la delibera n. 187/13/CONS, del 28 febbraio 2013, recante “*Definizione dei prezzi per l’anno 2012 dei servizi di terminazione su rete fissa offerti in modalità TDM dagli operatori alternativi notificati*”;

VISTA la delibera n. 668/13/CONS, del 28 novembre 2013, recante “*Realizzazione di un modello di costo per la determinazione dei prezzi dei servizi d’interconnessione su rete fissa per gli anni 2013-2015*”;

VISTA l’offerta di riferimento per l’anno 2013 relativa ai servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa con interconnessione TDM che Telecom Italia S.p.A. ha pubblicato, in data 31 ottobre 2012, ai sensi dell’art. 6, comma 5, della delibera n. 179/10/CONS, dell’art. 8, comma 5, della delibera n. 180/10/CONS e dell’art. 4, comma 4, della delibera n. 229/11/CONS;

VISTA l’offerta di riferimento per l’anno 2013 relativa ai servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa con interconnessione VoIP/IP che Telecom Italia S.p.A. ha pubblicato, in data 31 ottobre 2012, ai sensi dell’art. 6, comma 5, della delibera n. 179/10/CONS, dell’art. 8, comma 5, della delibera n. 180/10/CONS e dell’art. 4, comma 4, della delibera n. 229/11/CONS;

CONSIDERATO quanto segue:

SOMMARIO

1. QUADRO REGOLAMENTARE VIGENTE	5
1.1. GLI ORIENTAMENTI DELL’AUTORITÀ.....	5
1.1.1. Il quadro di riferimento prima della sentenza del CdS n. 932/2013.....	5
1.1.2. La sentenza del CdS e le tariffe di interconnessione valide per il 2012	6
1.1.3. Le tariffe di interconnessione per il 2013 (raccolta, terminazione e transito offerti nelle tecnologie TDM e VoIP/IP).....	6
1.1.4. I servizi accessori	7
1.1.5. La migrazione da TDM ad IP.....	7
1.1.6. Ambito di applicazione del presente procedimento	10

2.	L'OFFERTA DI RIFERIMENTO DI TELECOM ITALIA PER L'ANNO 2013 RELATIVA AI SERVIZI DI RACCOLTA, TERMINAZIONE E TRANSITO IN TECNICA TDM E IP E AI SERVIZI ACCESSORI	10
2.1.	I SERVIZI DI TERMINAZIONE, RACCOLTA E TRANSITO TDM E VOIP	10
2.2.	IL SERVIZIO DI TRANSITO TDM-VOIP	11
2.3.	I SERVIZI ACCESSORI.....	11
2.4.	LA MIGRAZIONE DA TDM A IP	12
3.	VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEI SERVIZI DI RACCOLTA, TERMINAZIONE E TRANSITO TDM E IP	13
3.1.	TERMINAZIONE, RACCOLTA E TRANSITO.....	13
3.2.	IL SERVIZIO DI TRANSITO TDM-VOIP	13
4.	VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI TECNICHE ED ECONOMICHE DEI SERVIZI ACCESSORI E AGGIUNTIVI	15
4.1.	METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DEI PREZZI	15
4.2.	KIT DI INTERCONNESSIONE IN TECNOLOGIA TDM/ISUP E VOIP ALLA RETE DI TELECOM ITALIA.....	16
4.2.1.	Kit di interconnessione TDM	16
4.2.2.	Kit di interconnessione VoIP	18
4.2.3.	Moduli CAC	20
4.3.	SURCHARGE PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DA TELEFONIA PUBBLICA.....	23
4.4.	UTILIZZO DEI KIT (PORTE E CIRCUITI DI INTERCONNESSIONE) VERSO LA RETE DELL'OPERATORE TERZO (KIT REVERSE).....	24
4.4.1.	Valutazioni di Telecom Italia	24
4.4.2.	Valutazioni dell'Autorità	25
4.5.	SERVIZI DI EMERGENZA E PUBBLICA UTILITÀ	26
4.6.	SERVIZIO DI RACCOLTA PER IL TRAFFICO INTERNET IN DECADE 7 E CONSEGNA CON PROTOCOLLO DSS1.....	27
4.7.	SERVIZIO DI RACCOLTA FORFETARIA (FRIACO).....	29
4.8.	PORTABILITÀ DEL NUMERO TRA OPERATORI	30
4.9.	CARRIER PRESELECTION, ATTIVITÀ DI CONFIGURAZIONE DELLE CENTRALI ED INTERVENTI A VUOTO PER SERVIZI DI ACCESSO, INTERCONNESSIONE A TRAFFICO E CONFIGURAZIONI.....	30
4.10.	FATTURAZIONE CONTO TERZI	33
5.	VALUTAZIONI DELL'AUTORITÀ SULLE ULTERIORI CONDIZIONI DI OFFERTA	33
5.1.	TEMPI DI MIGRAZIONE DA TDM A VOIP/IP	34
5.2.	MIGRAZIONE AMMINISTRATIVA.....	37
5.3.	FATTURAZIONE A CASCATA NEL TRANSITO VERSO RETI DI ALTRI OPERATORI.....	38
5.4.	LE CONDIZIONI ECONOMICHE DEI SERVIZI DI RACCOLTA, TERMINAZIONE E TRANSITO INTERDISTRETTUALE TDM	41

1. QUADRO REGOLAMENTARE VIGENTE

1.1. Gli orientamenti dell'Autorità

1.1.1. Il quadro di riferimento prima della sentenza del CdS n. 932/2013

1. Si fa riferimento, in via preliminare, al quadro regolamentare richiamato nelle premesse alla delibera n. 119/10/CIR (cfr. punti 1-24) e, in particolare, all'individuazione dei mercati rilevanti, l'identificazione degli operatori aventi significativo potere di mercato, gli obblighi in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete e di controllo dei prezzi.

2. Si richiama che ai sensi dell'art. 17, comma 3, della delibera n. 179/10/CONS e dell'art. 18, comma 3, della delibera n. 180/10/CONS, per gli anni successivi al 2011 i prezzi dei servizi di interconnessione (raccolta, terminazione e transito) offerti da Telecom Italia sono ottenuti dall'applicazione di un modello *Bottom-Up* per la valutazione dei costi incrementali di lungo periodo (BU-LRIC), definito con apposito procedimento dell'Autorità.

3. Nelle premesse alla delibera n. 229/11/CONS, che ha definito le tariffe valide per l'anno 2011 dei servizi di interconnessione offerti da Telecom Italia e di terminazione per gli altri operatori notificati, l'Autorità ha ritenuto opportuno avviare *“due procedimenti distinti per la determinazione delle tariffe dei servizi di interconnessione che entreranno in vigore il 1 gennaio 2012: uno finalizzato allo sviluppo ed all'applicazione del modello BU-LRIC per la determinazione delle tariffe dei servizi di interconnessione in tecnologia IP per gli anni successivi al 2011; l'altro finalizzato alla definizione dei prezzi per l'anno 2012 dei servizi di raccolta, terminazione e transito distrettuale offerti da Telecom Italia in tecnologia TDM nonché all'imposizione del prezzo del servizio di terminazione TDM offerto da tutti gli OAOs notificati al livello di prezzo che risulterà per il servizio di terminazione SGU di Telecom Italia”*.

4. Conseguentemente l'articolo 4 della stessa delibera n. 229/11/CONS, ai commi 1-4, dispone che:

- 1) *dal 1 gennaio 2012, in relazione al servizio in tecnologia TDM di raccolta e transito distrettuale offerti da Telecom Italia ed al servizio di terminazione su rete fissa offerto da tutti gli operatori notificati, la simmetria tariffaria per il servizio di terminazione in tecnologia TDM viene stabilita a livello SGU;*
- 2) *i valori delle tariffe di cui al comma precedente saranno definiti all'esito di un apposito procedimento;*
- 3) *le regole di migrazione verso l'interconnessione IP sono stabilite entro il 30 ottobre 2011, mediante un procedimento basato sugli esiti del Tavolo tecnico su “Interventi regolamentari in merito alla interconnessione IP e interoperabilità per la fornitura di servizi VoIP”. Entro il corrente anno, inoltre, l'Autorità*

definirà il modello Bottom-Up per la valutazione dei costi incrementali di lungo periodo (BU-LRIC). La tariffa di terminazione IP sarà stabilita in maniera da garantire la piena simmetria tariffaria, come previsto dalla Raccomandazione sulle tariffe di terminazione;

- 4) *a partire dall'anno 2012 le tariffe di interconnessione in modalità IP sono stabilite dall'Autorità sulla base del modello di cui al comma precedente. A partire dal 1 gennaio 2013 Telecom Italia e gli altri operatori notificati offrono interconnessione solo a commutazione di pacchetto e, in ogni caso, le tariffe di interconnessione regolate dall'Autorità riguarderanno soltanto i servizi offerti in tecnologia a commutazione di pacchetto (interconnessione IP).*

1.1.2. La sentenza del CdS e le tariffe di interconnessione valide per il 2012

5. L'Autorità ha determinato i prezzi dei servizi di interconnessione (raccolta, terminazione e transito) offerti da Telecom Italia in modalità TDM nell'anno 2012 nell'ambito del procedimento di approvazione della relativa offerta di riferimento, concluso con l'adozione della delibera n. 92/12/CIR.

6. L'Autorità ha avviato, con delibera n. 421/12/CONS, il procedimento per la definizione dei prezzi del servizio di terminazione offerto dagli operatori alternativi notificati.

7. Prima dell'approvazione del provvedimento finale relativo al procedimento di cui al punto precedente, il Consiglio di Stato (sentenza n. 932/2013) ha annullato, limitatamente all'articolo 4, le disposizioni contenute nella delibera n. 229/11/CONS che prevedevano la simmetria tariffaria al livello SGU di Telecom Italia per l'anno 2012 e la regolamentazione dei soli servizi a commutazione di pacchetto a partire dal 1 gennaio 2013 (commi 1 e 4).

8. Tenuto conto della suddetta sentenza l'Autorità, con la delibera n. 187/13/CONS adottata in esito alla consultazione avviata con delibera n. 421/12/CONS, ha confermato per il 2012 la simmetria tariffaria per i servizi di terminazione offerti dagli operatori alternativi su rete fissa in modalità TDM a livello SGT di Telecom Italia.

1.1.3. Le tariffe di interconnessione per il 2013 (raccolta, terminazione e transito offerti nelle tecnologie TDM e VoIP/IP)

9. Con delibera n. 668/13/CONS l'Autorità ha adottato il modello di costo *bottom-up* LRIC, previsto dalla delibera n. 229/11/CONS, per la determinazione dei prezzi dei servizi d'interconnessione su rete fissa per gli anni 2013-2015.

10. Il valore obiettivo determinato dal modello viene raggiunto a luglio 2015 al termine di un percorso di riduzione programmata delle tariffe dei servizi d'interconnessione che tiene conto sia dei risultati del modello sia delle tariffe dei servizi offerti in tecnologia TDM, attraverso una media ponderata in cui i pesi percentuali di traffico IP (TDM) sono pari al 33% (67%) ed al 66% (34%)

rispettivamente per gli anni 2013 e 2014¹. La tariffa TDM utilizzata nella media ponderata tra traffico IP e TDM è, a sua volta, calcolata come media dei prezzi TDM ai diversi livelli di rete, ponderata per i rispettivi minuti di traffico².

11. I prezzi 2013 di cui sopra sono entrati in vigore dal 1 luglio 2013, rimanendo confermate le tariffe 2012 (delibere nn. 92/12/CIR e 187/13/CONS) dal 1 gennaio 2013 al 30 giugno 2013.

12. Nella tabella seguente sono riportate le tariffe definite dalla delibera n. 668/13/CONS per gli anni 2013, 2014 e 2015 espresse in centesimi di Euro al minuto:

Tabella 1 - Tariffe dei servizi di interconnessione (TDM e IP) per gli anni 2013-2015.

	dal 1 luglio 2013	dal 1 luglio 2014	dal 1 luglio 2015
Raccolta	0,258	0,205	0,140
Terminazione	0,104	0,075	0,043
Transito distrettuale	0,126	0,111	0,093

13. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'art. 2, comma 1 e dell'art. 3, comma 1, della delibera n. 668/13/CONS, Telecom Italia pratica per i servizi di raccolta, terminazione e transito distrettuale i prezzi riportati nella precedente tabella, indipendentemente dal livello di consegna del traffico.

1.1.4. I servizi accessori

14. Come premesso, la sentenza del Consiglio di Stato ha annullato la disposizione della delibera n. 229/11/CONS (articolo 4, comma 4) in cui si prevede la deregolamentazione dei servizi di interconnessione offerti da Telecom Italia in tecnologia TDM a partire dal 1 gennaio 2013. Pertanto, Telecom Italia continua ad essere soggetta, per tali servizi TDM, agli obblighi regolamentari imposti in esito al secondo ciclo di analisi dei mercati 2, 3 ed ex 10 (delibere nn. 179/10/CONS e 180/10/CONS).

15. Ai sensi dell'art. 9, comma 6, della delibera n. 179/10/CONS e dell'art. 11, comma 6, della delibera n. 180/10/CONS, i prezzi dei servizi accessori sono definiti nel rispetto del meccanismo di orientamento al costo. Le relative condizioni economiche decorrono, ai sensi dell'art. 6, comma 6, della delibera n. 179/10/CONS e dell'art. 8, comma 6, della delibera n. 180/10/CONS, dal 1 gennaio dell'anno cui l'offerta si riferisce.

1.1.5. La migrazione da TDM ad IP

¹ In questo modo, con riferimento a ciascun servizio, si tiene conto sia del costo minutarario per offrire il servizio in tecnologia IP sia del costo minutarario per offrire il servizio in tecnologia TDM, indipendentemente dal livello di interconnessione.

² Il calcolo della tariffa di terminazione TDM tiene conto sia del traffico terminato sulla rete di Telecom Italia (a livello SGT, SGU e doppio SGU) sia del traffico terminato sulla rete OLO, mentre il calcolo delle tariffe di raccolta e transito tiene conto solo del traffico raccolto e transitato sulla rete di Telecom Italia a tutti i livelli di rete.

16. Con la delibera n. 128/11/CIR l'Autorità ha definito gli *“obblighi di carattere generale, gli standard di riferimento e l'insieme minimo di funzionalità che ciascun operatore dovrà rendere disponibile per la fornitura dell'interconnessione VoIP a livello nazionale”*. La plausibile durata del periodo di migrazione si evince dai considerati della delibera n. 128/11/CIR. Tale periodo era stato stimato, considerato che le specifiche tecniche dovevano essere pronte a marzo 2012, in 9 mesi a partire da tale data.

17. La medesima delibera prevede all'articolo 6, *“Migrazione alla interconnessione IP”*, che:

A far data dall'adozione del provvedimento è avviato un periodo di migrazione durante il quale, laddove richiesto da una delle parti, possono coesistere, in ogni nodo, l'interconnessione IP e l'interconnessione TDM secondo le modalità e regole stabilite dalla normativa vigente. A far data dall'avvio del periodo di migrazione gli operatori avviano, collaborando diligentemente, le attività finalizzate al passaggio dall'interconnessione TDM all'interconnessione IP.

18. La delibera citata all'art. 7, *“Disposizioni finali”*, prevede che:

- a) *Gli operatori definiscono entro 3 mesi dalla pubblicazione del provvedimento ed in coerenza con le disposizioni ivi contenute, le specifiche di dettaglio per l'interconnessione IP funzionali alla fornitura di servizi telefonici di base di cui al comma 7 dell'articolo 1. Gli operatori comunicano all'Autorità le specifiche concordate.*
- b) *Telecom Italia e gli operatori notificati soggetti ad obblighi di trasparenza pubblicano entro il mese di ottobre 2012, in ottemperanza alle disposizioni contenute nel provvedimento e in applicazione degli esiti del procedimento inerente al modello BU-LRIC di cui all'art. 4 della delibera n. 229/11/CONS, un'offerta di interconnessione IP, incluso una proposta inerente ad una specifica procedura di migrazione all'interconnessione IP, riportando le relative condizioni tecniche ed economiche.*
- c) *L'offerta di interconnessione IP pubblicata da Telecom Italia, incluso la procedura di migrazione in essa contenuta, è approvata dall'Autorità in contraddittorio con gli operatori mediante uno specifico procedimento³.*
- d) *E' istituita un'Unità per il Monitoraggio (UPIM) per agevolare il processo di migrazione dall'interconnessione TDM all'interconnessione IP⁴.*

19. Le specifiche tecniche di interconnessione IP (ST 769) sono state approvate il 7 novembre 2012 e pubblicate l'8 gennaio 2013⁵.

³ Tenendo conto dei vigenti obblighi di controllo di prezzo inerenti le tariffe di interconnessione IP e di quanto previsto dal presente provvedimento in relazione agli oneri di migrazione dall'interconnessione TDM a IP.

⁴ Detta Unità è convocata d'ufficio o su fondata istanza delle parti interessate per il tramite di annuncio sul sito web dell'Autorità. L'Unità ha ad oggetto l'individuazione, in contraddittorio con le parti interessate, di soluzioni alle problematiche di carattere tecnico, procedurale ed economico connesse al processo di migrazione, nel rispetto della vigente normativa. Le soluzioni individuate potranno essere recepite a livello regolamentare, mediante gli atti formali che l'Autorità riterrà più opportuni.

20. Nella delibera n. 668/13/CONS l'Autorità ha ribadito il rispetto delle modalità e delle tempistiche di migrazione all'interconnessione IP già stabilite nella delibera n. 128/11/CIR e che le percentuali annuali di migrazione sono finalizzate esclusivamente alla definizione del *glide path* di riduzione delle tariffe di interconnessione e restano svincolate dalle percentuali di traffico effettivamente migrato.

21. Il paragrafo V.40 della stessa delibera succitata ribadisce che l'oggetto del provvedimento è la definizione delle tariffe minutarie dei servizi d'interconnessione, di cui non fanno parte i costi dei relativi servizi accessori, quali i *kit*. Tuttavia, l'Autorità concorda sulla possibilità che l'asimmetria dell'architettura di rete tradizionale possa disincentivare Telecom Italia alla migrazione. Considerato che, in coerenza col modello adottato nel provvedimento, anche le transazioni economiche per la valorizzazione dei *kit* di interconnessione dovrebbero basarsi su architetture di rete simmetriche e che, in ogni caso, il numero massimo di punti di interconnessione da considerare dovrebbe tener conto del percorso di migrazione alla tecnologia IP di un operatore efficiente, *l'Autorità considera percorribile la strada della migrazione amministrativa anche nella valutazione del costo dei kit d'interconnessione*, attraverso una ponderazione tra le due tecnologie per la definizione del costo unitario delle porte. Si rimandano, pertanto, all'approvazione dell'offerta di riferimento (OR) di Telecom Italia e all'Unità per il Monitoraggio dell'Interconnessione le valutazioni sulla possibilità di definire il prezzo dei *kit* simulando la migrazione verso la tecnologia IP, con l'obiettivo di giungere al pagamento dei soli *kit* d'interconnessione IP a partire dal 1 luglio 2015 indipendentemente dal numero effettivamente acquistato.

22. A seguito della pubblicazione della specifica tecnica di interconnessione IP da parte del MISE gli operatori hanno avviato le attività, con modalità e tempistiche diverse, per il passaggio all'interconnessione IP (diretta tra le rispettive reti o tramite il transito fornito da Telecom Italia). Tali attività consistono nello svolgimento dei *test* di laboratorio (PVV⁶) e dei *test* in rete (PQR⁷), attività propedeutiche alla sottoscrizione

⁵ Le riunioni di definizione delle specifiche tecniche di interconnessione IP si sono tenute in sede di Commissione Interconnessione, operante nell'ambito del Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento Comunicazioni, il 28 marzo e il 18 aprile 2012. Con comunicazione del 22 maggio 2012 la Commissione Interconnessione del Ministero forniva all'Autorità una lista di punti "aperti" e cioè di temi sui quali nel corso delle attività di predisposizione delle specifiche tecniche di Interconnessione IP non era stato possibile giungere ad un accordo. Su tali punti la Commissione richiedeva, all'Autorità, una valutazione di carattere regolamentare che consentisse di superare la situazione di blocco delle attività. Conseguentemente l'Autorità ha convocato il "tavolo tecnico" sull'interconnessione IP al fine di individuare, sulla base della vigente normativa o di possibili ulteriori integrazioni regolamentari, posizioni condivise sui punti "aperti". Le riunioni del tavolo tecnico sono state svolte il 2, 11 e 17 luglio 2012. Rileva che in esito all'ultima comunicazione di una delle società che hanno partecipato ai lavori del tavolo tecnico del 9 agosto 2012, su tutti i punti "aperti" comunicati dalla Commissione Interconnessione è stata raggiunta una posizione, seppur con lievi distinguo, condivisa. Con comunicazione del 5 settembre 2012 l'Autorità forniva alla Commissione Interconnessione del Ministero un documento riassuntivo contenente le risultanze degli approfondimenti svolti dal Tavolo Tecnico e le posizioni condivise dai partecipanti al tavolo. Successivamente la Commissione Interconnessione si è riunita il 19 settembre e il 10 ottobre 2012 al fine di recepire le indicazioni fornite dall'Autorità in merito ai punti "aperti". Il 23 ottobre 2012 è stata avviata la consultazione pubblica, della durata di 15 giorni, per l'approvazione delle specifiche tecniche di interconnessione IP (ST 769) che sono quindi state approvate il 7 novembre 2012 e pubblicate l'8 gennaio 2013.

⁶ Prove di Verifica e Validazione.

⁷ Prove di Qualificazione Rete.

dei contratti di interconnessione IP con Telecom Italia e, successivamente, alla effettiva migrazione da TDM ad IP. Al fine di agevolare il processo di migrazione dall'interconnessione TDM all'interconnessione IP l'Autorità ha convocato 3 riunioni dell'UPIM il 10 ottobre 2012, il 14 maggio 2013 e il 4 novembre 2013⁸.

1.1.6. Ambito di applicazione del presente procedimento

23. Con il presente procedimento l'Autorità intende approvare, terminata l'attività di definizione dei prezzi del traffico, l'offerta di riferimento di interconnessione di Telecom Italia relativa al traffico TDM e IP per l'anno 2013 con particolare riferimento ai servizi accessori ed al processo di migrazione da TDM ad IP. Le valutazioni sono svolte sulla base dei seguenti presupposti regolamentari:

- a) approvazione delle condizioni tecniche ed economiche per la fornitura dei servizi accessori secondo il quadro regolamentare definito dalle delibere nn. 179/10/CONS e 180/10/CONS. A tal fine verrà adottato il meccanismo di orientamento al costo in continuità con quanto effettuato nei procedimenti di approvazione delle offerte di riferimento per gli anni 2010-2012.
- b) definizione delle condizioni tecniche ed economiche della migrazione da TDM a IP ai sensi di quanto previsto dalle delibere nn. 128/11/CIR e 668/13/CONS.

2. L'OFFERTA DI RIFERIMENTO DI TELECOM ITALIA PER L'ANNO 2013 RELATIVA AI SERVIZI DI RACCOLTA, TERMINAZIONE E TRANSITO IN TECNICA TDM E IP E AI SERVIZI ACCESSORI

2.1. I servizi di terminazione, raccolta e transito TDM e VoIP

24. Con nota del 5 novembre 2012 Telecom Italia ha comunicato la pubblicazione, in data 31 ottobre 2012, coerentemente con quanto disposto dall'art. 6, comma 5, della delibera n. 179/10/CONS e dell'art. 8, comma 5, della delibera n. 180/10/CONS, dell'offerta di riferimento 2013 per i servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa con interconnessione TDM (nel seguito "l'offerta di riferimento TDM 2013"). Telecom Italia ha comunicato inoltre che, ai sensi di quanto disposto all'articolo 4, comma 4, della delibera n. 229/11/CONS, l'offerta di riferimento non contiene le condizioni economiche di fornitura dei servizi di raccolta, terminazione e transito, nonché dei relativi servizi accessori, che saranno oggetto di un'apposita offerta commerciale.

25. Telecom Italia S.p.A. ha inoltre pubblicato, in data 31 ottobre 2012, l'offerta di riferimento 2013 per i servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa con interconnessione VoIP/IP (nel seguito "l'offerta di riferimento VoIP/IP 2013"). Nella stessa nota del 5 novembre 2012 Telecom Italia ha

⁸ Hanno preso parte alle riunioni dell'UPIM le società Acantho, AIIP, Brennercom, BT Italia, Digitel Italia, Fastweb, Infracom, Mc-Link, Milano Teleport, Optima Italia, Telecom Italia, Tex97, Tiscali, TWT, Vodafone, Welcome Italia, Wind.

comunicato inoltre che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, commi 3 e 4, della delibera n. 229/11/CONS, le condizioni economiche di fornitura dei servizi di raccolta, terminazione e transito sono state poste temporaneamente pari a “(*)” in attesa che l'Autorità definisca i prezzi dei servizi in esito del procedimento di cui alla delibera n. 349/12/CONS, alla data di pubblicazione dell'offerta in oggetto ancora in fase di consultazione pubblica.

2.2. Il servizio di transito TDM-VoIP

26. Nell'offerta di riferimento TDM per il 2013 è riportato che, durante la fase di migrazione verso l'interconnessione in tecnologia VoIP/IP, Telecom Italia offre un servizio di transito distrettuale utilizzabile nel caso in cui l'operatore di origine sia interconnesso a livello TDM/ISUP e l'operatore di destinazione sia interconnesso a livello VoIP/IP (servizio di transito via PDI VoIP – Nodo ISUP/TDM distrettuale). Le condizioni economiche non sono state riportate da Telecom Italia nella propria offerta di riferimento in quanto ritenute, in quel momento, soggette a trattativa commerciale. A livello funzionale il transito a livello di:

- a) *SGU-PDI VoIP distrettuale* viene considerato equivalente al transito SGU-SGT/BBN distrettuale e si verifica qualora il punto di consegna della chiamata da parte dell'operatore di origine sia presente su uno SGU di Telecom Italia e quello di uscita della stessa verso l'operatore di destinazione sia presente su un PDI-VoIP di Telecom Italia appartenente allo stesso distretto telefonico del suddetto SGU;
- b) *BBN/SGT-PDI VoIP distrettuale* viene considerato equivalente al transito singolo BBN/SGT e si verifica qualora il punto di consegna della chiamata da parte dell'operatore di origine sia presente su un nodo BBN/SGT di Telecom Italia e quello di uscita della stessa verso l'operatore di destinazione sia presente su un nodo PDI-VoIP di Telecom Italia, ove entrambi i nodi sono presenti nello stesso distretto.

27. Nell'offerta di riferimento VoIP/IP 2013 è fornita la prestazione speculare, consistente nel transito via *PDI VoIP – nodo TDM distrettuale*, nel caso la consegna della chiamata da parte dell'operatore di origine avvenga su un nodo PDI VoIP sito nello stesso distretto in cui si trova il nodo TDM di Telecom Italia da cui si termina la chiamata verso l'operatore di destinazione. Nell'offerta è indicato che il prezzo del servizio di transito via *PDI VoIP – nodo TDM distrettuale* sarà definito sulla base della tariffa del transito singolo PDI VoIP che sarà stabilita dall'Autorità.

2.3. I servizi accessori

28. Con nota del 5 novembre 2012 Telecom Italia ha comunicato che, ai sensi di quanto disposto all'articolo 4, comma 4, della delibera n. 229/11/CONS, l'offerta di riferimento di interconnessione TDM non contiene le condizioni economiche dei servizi accessori, che saranno oggetto di un'apposita offerta commerciale.

29. Nella stessa nota Telecom Italia ha comunicato che i prezzi dei servizi accessori all'interconnessione VoIP sono orientati ai costi e definiti sulla base dei dati della contabilità regolatoria (CORE) 2010, utilizzando un costo medio della manodopera sociale pari a 52,40 Euro/ora.

30. Alla luce dell'ipotesi, svolta nel presente schema di provvedimento, di conferma dell'orientamento al costo per i servizi accessori TDM, nel corso delle attività preistruttorie al presente procedimento l'Autorità ha richiesto a Telecom Italia i dati contabili, costi e volumi, necessari a svolgere le valutazioni di competenza. Le specifiche informazioni fornite da Telecom Italia sono riportate nei relativi paragrafi seguenti.

2.4. La migrazione da TDM a IP

31. Telecom Italia, nell'ambito del manuale delle procedure dell'OIR 2013 (sez. 5), ha indicato che la durata del processo di migrazione per un generico operatore può oscillare (in base alla dimensione dell'operatore stesso) da un minimo di 8/9 mesi fino a 16/17 mesi. Telecom Italia chiarisce che trattasi di una stima indicativa, valutata sulla base dell'esperienza maturata nel caso di attivazione di una nuova interconnessione TDM, non avendo ancora nei fatti un'esperienza diretta in merito ai processi di migrazione del traffico di interconnessione verso la tecnologia VoIP/IP. Tale stima presuppone l'esistenza di piani di migrazione tra operatori puntuali e sincronizzati, al fine di assicurare la continuità del servizio e potrebbe risentire di ritardi e allungamenti qualora si riscontrassero ad esempio problemi tecnici o disaccordi di tipo contrattuale.

32. La stessa rappresenta che la pianificazione operativa deve essere strettamente correlata all'effettiva capacità produttiva di Telecom Italia. Al fine di non generare incertezze e/o criticità operative, Telecom Italia implementerà un piano temporale di *deployment* della migrazione degli operatori verso l'interconnessione VoIP/IP in logica F.I.F.O.

33. La prima fase del processo di migrazione è costituita dalle prove di qualificazione (PVV⁹), aventi l'obiettivo di verificare l'interoperabilità dell'architettura e della *Network-to-Network Interface* (NNI) in tecnologia VoIP-IP di tipo SIP o SIP-I a livello di protocollo e la fornitura della chiamata base e dei servizi supplementari supportati, in aderenza alla specifica tecnica ST769. Telecom Italia stima che tale fase possa avere una durata di circa 4 settimane (circa 1,5 mesi) nel caso di reti di piccole dimensioni e di massimo 8 settimane (2,5 mesi) nel caso di reti particolarmente complesse.

34. La fase successiva del processo di migrazione è costituita dalle prove di qualificazione in campo (PQR¹⁰), aventi l'obiettivo di definire gli accordi per il piano impiantistico di migrazione ed eseguire delle prove di interoperabilità del servizio *end-to-end*. Tale fase si svolge tipicamente interconnettendo due impianti in esercizio degli operatori. Per l'avvio di tale fase sono propedeutici: *i*) la firma del contratto di interconnessione tra Telecom Italia e l'operatore; *ii*) la realizzazione delle infrastrutture e flussi di interconnessione tramite studi di fattibilità, dopo aver concordato con

⁹ Prove di Verifica e Validazione.

¹⁰ Prove di Qualificazione di Rete.

Telecom Italia il sito designato per le prove; *iii*) la condivisione di un piano impiantistico di migrazione, in cui ogni operatore indica l'impianto cui deve essere assegnato ciascun distretto telefonico italiano; *iv*) l'esecuzione e la finalizzazione delle prove. Telecom Italia non indica una durata precisa per tale fase.

35. La fase conclusiva del processo di migrazione è costituita dalla migrazione del traffico di fonia. In questa fase si passa all'implementazione del piano impiantistico concordato tra le parti. Durante tale fase sono svolti e realizzati gli studi di fattibilità per l'interconnessione alle *Aree Gateway VoIP* (AGW VoIP) di Telecom Italia e viene avviata la migrazione del traffico TDM verso ogni distretto appartenente all'AGW VoIP di interesse. Telecom Italia non indica una durata precisa per tale fase in quanto essa dipende dalle quantità di traffico da migrare e dall'insorgere o meno di eventuali problemi durante la migrazione stessa.

3. VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEI SERVIZI DI RACCOLTA, TERMINAZIONE E TRANSITO TDM E IP

3.1. Terminazione, raccolta e transito

36. Come premesso al paragrafo 1.1.3, le condizioni economiche valide nel 2013 per i servizi di raccolta, terminazione e transito offerti da Telecom Italia sono stati fissati dall'Autorità con delibera n. 668/13/CONS.

37. Si ritiene pertanto che Telecom Italia debba modificare le offerte di riferimento 2013 per l'interconnessione TDM e VoIP/IP prevedendo le condizioni economiche ivi definite e di seguito richiamate:

- a) dal 1 gennaio 2013 al 30 giugno 2013: applicazione delle tariffe approvate con delibera n. 92/12/CIR;
- b) dal 1 luglio 2013 al 31 dicembre 2013: applicazione delle tariffe stabilite con delibera n. 668/13/CONS sia in tecnica TDM (indipendentemente dal livello di consegna) sia in tecnica IP.

3.2. Il servizio di transito TDM-VoIP

38. Come sopra chiarito, nell'offerta di riferimento TDM Telecom Italia ha rappresentato di offrire, durante la fase di migrazione verso l'interconnessione in tecnologia VoIP/IP, il servizio di transito via nodo TDM distrettuale – PdI VoIP. Pur non specificando le condizioni economiche (oggetto di apposita offerta commerciale), Telecom Italia ha identificato, dal punto di vista funzionale, due tipologie di transito TDM-VoIP sulla base del nodo TDM di consegna del traffico telefonico (SGU o BBN/SGT) e considerando il PdI VoIP equivalente ad un nodo BBN/SGT. In tal modo, ai fini della fatturazione del servizio, il transito distrettuale TDM-VoIP viene considerato equivalente rispettivamente ad un transito SGU-SGT distrettuale e singolo

SGT. Si richiama, a tal riguardo, che la delibera n. 668/13/CONS ha previsto l'applicazione:

- a) fino al 30 giugno 2013, delle condizioni economiche TDM approvate per il 2012 con delibera n. 92/12/CIR (differenziate quindi sulla base del punto di consegna del traffico);
- b) dal 1 luglio 2013, un'unica tariffa per il servizio di transito distrettuale indipendentemente dalla tecnologia utilizzata (TDM o VoIP) e dal nodo di consegna del traffico.

39. Ciò premesso si ritiene ragionevole considerare il servizio di transito distrettuale TDM-VoIP, descritto al punto 26, equivalente al servizio di transito SGU-SGT distrettuale o singolo SGT sulla base del nodo TDM di consegna del traffico in ingresso (SGU o SGT). In tal modo, al transito "misto" TDM-VoIP si applicano le condizioni economiche previste per i citati servizi di transito SGU-SGT distrettuale e singolo SGT in tecnologia TDM. Tuttavia si rappresenta che tale diversificazione delle tariffe (SGU-SGT o singolo SGT) può trovare applicazione fino al 30 giugno 2013. Successivamente a tale data, infatti, la delibera n. 668/13/CONS ha stabilito un'unica tariffa di transito distrettuale indipendentemente dal nodo di consegna del traffico. Ne consegue, pertanto, che da tale data i prezzi dei servizi in oggetto dovranno essere allineati a quanto previsto da tale delibera per il transito distrettuale.

40. Ciò detto, si ritiene che Telecom Italia debba modificare le condizioni economiche di interconnessione (raccolta, terminazione e transito) TDM e VoIP/IP per il 2013 secondo quanto riportato nella seguente tabella:

Servizio	Livello di interconnessione	Prezzo (01/01/2013 – 30/06/2013)	Prezzo (01/07/2013 – 31/12/2013)
Raccolta (centesimi di Euro al minuto)	SGU	0,272	0,258
	SGU distrettuale	0,442	
	Singolo SGT/BBN distrettuale PdI VoIP area <i>gateway</i>	0,361	
Terminazione (centesimi di Euro al minuto)	SGU	0,272	0,104
	SGU distrettuale	0,442	
	Singolo SGT/BBN distrettuale PdI VoIP area <i>gateway</i>	0,361	
Transito distrettuale (centesimi di Euro al minuto)	SGU	0,118	0,126
	SGU-SGT/BBN/PdI VoIP distrettuale	0,212	
	SGU distrettuale	0,292	
	Singolo SGT/BBN/PdI VoIP	0,070	

4. VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI TECNICHE ED ECONOMICHE DEI SERVIZI ACCESSORI E AGGIUNTIVI

4.1. Metodologia di valutazione dei prezzi

41. Si richiama (punto 14) che, nelle more della prossima analisi di mercato, Telecom Italia continua ad essere soggetta agli obblighi regolamentari imposti in esito al secondo ciclo di analisi dei mercati 2, 3 ed ex 10 (delibere nn. 179/10/CONS e 180/10/CONS) secondo cui i prezzi dei servizi accessori sono definiti nel rispetto del meccanismo di orientamento al costo (cfr. punto 15). A tal riguardo l'Autorità ritiene opportuno continuare ad utilizzare la stessa metodologia di *costing* adottata ai fini delle valutazioni svolte per il 2012, fatto salvo apportare specifici accorgimenti al fine di tener conto di quanto approvato per il costo orario della manodopera per l'anno 2013.

42. Si richiama che la CORE 2010, ultima certificata dal revisore, è stata utilizzata per la definizione delle condizioni economiche TDM per il 2012 approvate con delibera n. 92/12/CIR. L'Autorità ritiene di procedere alla valutazione delle condizioni economiche dei servizi orientati al costo per l'anno 2013, VoIP e TDM, principalmente sulla base dei dati di CORE 2011 e tenendo conto dei *trend* di costo desumibili dai dati delle ultime CORE certificate. L'Autorità ritiene, infatti, che l'utilizzo di informazioni contabili aggiornate conduca alla definizione di prezzi maggiormente allineati ai costi effettivamente sostenuti dall'*incumbent* nell'anno di riferimento dell'offerta.

43. In particolare, si ritiene che le valutazioni sulle condizioni economiche dei servizi accessori debbano essere svolte nel rispetto dei seguenti criteri e ipotesi:

- a) utilizzo della CORE 2011 tenendo comunque conto del *trend* dei costi e dei volumi dei servizi;
- b) utilizzo del costo orario della manodopera per il 2013 approvato dall'Autorità con delibera n. 67/14/CIR e pari a 46,88 Euro/ora.

4.2. Kit di interconnessione in tecnologia TDM/ISUP e VoIP alla rete di Telecom Italia

4.2.1. Kit di interconnessione TDM

44. Si richiama (punto 24) che l'offerta di riferimento 2013 non specifica le condizioni economiche per l'utilizzo dei *kit*¹¹ di interconnessione TDM. A seguito di richiesta dell'Autorità di fornire le evidenze contabili sottostanti i costi ed i relativi volumi, con nota del 28 marzo 2014 Telecom Italia ha fornito una valutazione delle condizioni economiche per l'utilizzo dei *kit* TDM a 2 Mbit/s sulla base della CORE 2011, riassunte nella tabella seguente e poste a confronto con quelle approvate per il 2012 con delibera n. 92/12/CIR.

Servizio	Tipologia contributo	OIR 2012 (92/12/CIR)	Valutazione TI (CORE 2011)	Var % TI vs OIR 2012
Kit di interconnessione a 2 Mbit/s	Installazione [Euro]	1.025,93	1.163,28	13,4%
	Canone annuo [Euro]	3.347,00	4.137,99	23,6%

Contributo di installazione

45. La valutazione del contributo di installazione è stata effettuata da Telecom Italia a partire da una propria stima del tempo medio per la configurazione di una porta del *kit*, moltiplicato per un costo medio orario della manodopera pari a 52,40 Euro/ora.

46. Alla luce della maturità della tecnologia TDM si ritiene che le variazioni annuali del contributo di installazione possano ritenersi imputabili al solo costo della manodopera utilizzata per le attività di realizzazione tecnica. L'Autorità ritiene pertanto di valutare il contributo di installazione applicando al valore approvato per il 2012 la medesima variazione percentuale 2012-2013 rilevabile per il costo della manodopera (-1,1%). Tanto premesso, si ritiene che Telecom Italia debba modificare l'offerta di riferimento applicando un contributo di installazione per *kit* TDM pari a 1.014,68 Euro.

Canone annuo

¹¹ Ciascun *kit* contiene due porte di interconnessione TDM.

47. Telecom Italia ha valutato i canoni su base CORE 2011 rapportando i costi sottostanti le porte di accesso (inclusivi dei costi commerciali/gestionali e corrispondenti ad un *mark up* del 5,2%) al numero medio annuo di porte attive. I dati di CORE 2011 comunicati da Telecom Italia evidenziano un aumento dei costi rispetto al 2010 (+13,3%) a fronte di una riduzione del numero medio di porte attive (-5,7%).

48. Si richiama che, nei precedenti procedimenti di approvazione delle offerte di riferimento, il canone annuo è stato valutato dall'Autorità rapportando costi e volumi desumibili dalla CORE, tenendo comunque conto del fatto che lo *“svolgimento di attività e dell'utilizzo di tecnologie da anni consolidate ... dovrebbe comportare, anche in ottica FDC, una riduzione della componente variabile (cioè proporzionale alle unità prodotte) dei costi di fornitura la quale dovrebbe in quota parte compensare l'effetto della diminuzione dei volumi”*¹² e, pertanto, non si sono riscontrate *“ragioni né di carattere tecnologico né di costo (operativo e capitale impiegato) di fornitura, anche in ottica FDC, che potessero giustificare, alla luce di un principio di causalità dei costi, un aumento del costo unitario”*¹³.

49. Atteso che il rapporto tra costi e volumi desunti dalla CORE 2011 produrrebbe un significativo aumento del costo unitario (+23,6%), si propone di rivalutare il canone annuo per i *kit* TDM in modo da determinare, sulla base del conto economico e del rendiconto del capitale riportati nella CORE 2011, una equa remunerazione del capitale impiegato da Telecom Italia per il servizio in esame. In particolare, l'Autorità ha inizialmente fissato il valore di redditività che corrisponde a una remunerazione del capitale impiegato pari al WACC approvato per il 2013. Tale remunerazione è ottenuta sottraendo i costi (derivati da CORE 2011) ai ricavi, questi ultimi dati dal prodotto delle unità vendute (dato derivato da CORE 2011) e del canone annuo per *kit*, quest'ultimo da determinare. L'imposizione di tale equazione fornisce il valore del canone annuo:

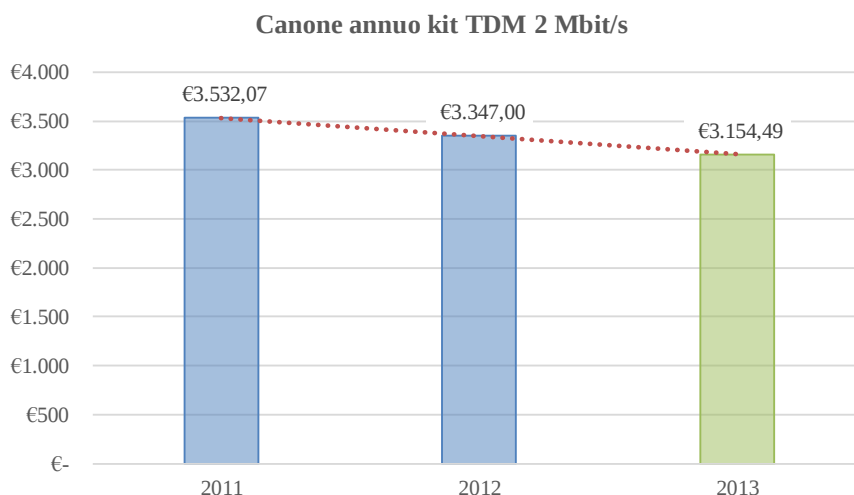
$$Rendimento_{(valore\ imposto)} = \frac{Volumi_{(CORE\ 2011)} * Canone\ annuo_{(incognita)} - Costi_{(CORE\ 2011)}}{Capitale\ impiegato_{(CORE\ 2011)}}$$

50. La valutazione di cui sopra fornisce, per il 2013, un canone per *kit* di interconnessione TDM a 2 Mbit/s pari a 3.154,49 Euro/anno, che si ritiene di approvare.

51. A tal riguardo si evidenzia come, estendendo linearmente all'anno 2013 il *trend* dei canoni annui come approvati negli ultimi anni (corrispondente alla linea tratteggiata nella figura seguente), si ottiene un valore (3.161,93 Euro/anno) praticamente equivalente a quello risultante dalla rivalutazione dell'Autorità, ciò a ulteriore conferma della ragionevolezza dell'approccio adottato.

¹² Cfr. punto 17 della delibera n. 117/11/CIR.

¹³ Cfr. punto 18 della delibera n. 117/11/CIR.



52. Si richiama che, in continuità con quanto effettuato nei precedenti procedimenti di approvazione delle offerte di riferimento, la variazione dei contributi di installazione e dei canoni annui dei *kit* a 2 Mbit/s è utilizzata per la valorizzazione, applicando le medesime variazioni annuali, delle condizioni economiche dei *kit* a 155 Mbit/s, dell'ampliamento di fasci esistenti, dei *kit* di interconnessione *una tantum* per la verifica dell'inter-operabilità.

53. La tabella seguente riassume, in base alla suddetta metodologia, le condizioni economiche per i *kit* di interconnessione TDM proposte dall'Autorità per il 2013.

Servizio	Tipologia contributo	OIR 2012	Proposta Agcom 2013	Var % 2013 vs 2012
Kit di interconnessione a 2 Mbit/s	Installazione [Euro]	1.025,93	1.014,68	-1,1%
	Canone annuo [Euro]	3.347,00	3.154,49	-5,8%
	Canone mensile* [Euro]	278,92	262,87	-5,8%
Ampliamento di fasci esistenti	Installazione [Euro]	512,97	507,34	-1,1%
	Canone annuo [Euro]	1.673,50	1.577,25	-5,8%
Kit di interconnessione a 155 Mbit/s	Installazione [Euro]	3.129,23	3.094,91	-1,1%
	Canone annuo [Euro]	58.116,81	54.774,10	-5,8%
	Canone mensile* [Euro]	4.843,07	4.564,51	-5,8%

* Il canone mensile si riferisce ai *kit* di interconnessione *una tantum* per la verifica dell'inter-operabilità.

4.2.2. Kit di interconnessione VoIP

54. Si richiama (punto 25) che Telecom Italia, con nota del 5 novembre 2012, ha indicato che le condizioni economiche per l'utilizzo dei *kit* di interconnessione IP sono state definite sulla base dei dati della contabilità regolatoria (CORE) 2010, utilizzando un costo medio della manodopera sociale pari a 52,40 Euro/ora. Con nota del 28 marzo 2014, facendo seguito ad una richiesta istruttoria dell'Autorità, Telecom Italia ha fornito una valutazione delle condizioni economiche per l'utilizzo del *kit* IP sulla base della CORE 2011, riassunte nella tabella seguente.

Servizio	Tipologia contributo	Valutazione TI (CORE 2011)
Kit di interconnessione IP	Installazione [Euro]	157,20
	Canone annuo [Euro]	1.775,05

Contributo di installazione

55. La valutazione del contributo di installazione di una singola porta VoIP (157,20 Euro) è stata effettuata da Telecom Italia a partire da una stima del tempo medio di installazione di una scheda da 8 porte moltiplicato per un costo medio orario della manodopera pari a 52,40 Euro/ora, sulla base del seguente modello di calcolo:

Attivazione porta GbE sul PE router		
Sopralluogo in centrale	8	Ore
Installazione scheda (incluso posa cavi + collaudo + configurazione)	16	Ore
Totale installazione scheda	24	Ore
Costo della manodopera sociale (MOS) base CORE 2010	52,40	Euro/ora
Costo totale per scheda	1.257,60	Euro
Numero porte GbE per scheda	8	
Costo di attivazione di una porta GbE	157,20	Euro

56. Ciò premesso l'Autorità, nel ritenere ragionevole il modello proposto, ritiene tuttavia che il contributo di installazione debba essere valutato sulla base del costo orario della manodopera approvato per il 2013. Ne deriva un contributo di installazione/cessazione per *kit* IP pari a 140,64 Euro.

Canone annuo

57. Telecom Italia ha rappresentato, nella nota sopra citata, che il *kit* di interconnessione VoIP/IP corrisponde alla porta GbE installata sull'OPB (*Optical Packet Backbone*) associata ad opportuni apparati SBC (*Session Border Controller*¹⁴).

58. Alla luce della scarsa maturità della tecnologia IP e dell'assenza di dati contabili desumibili dalla CORE Telecom Italia ha proposto una valutazione del canone annuo della porta GbE sulla base di un modello *bottom-up* che tiene conto degli elementi contabili di seguito riportati:

- CAPEX per porta: 4.068,18 Euro¹⁵;
- Anni di ammortamento: 5;
- WACC: 9,36%;
- OPEX: Manutenzione apparati (pari al 5% dell'investimento);
- Ingombro medio per porta: 0,53 mq;
- Potenza media di alimentazione per porta: 96,17 W;
- Potenza media di condizionamento per porta: 80% dell'alimentazione;
- *Mark up* costi commerciali OLO: 5,2%.

59. I costi relativi agli spazi ed all'alimentazione e al condizionamento sono stati determinati da Telecom Italia sulla base dell'offerta di riferimento di collocazione 2013. Il modello di cui sopra fornisce un canone annuo per la porta GbE pari a 1.775,05 Euro.

60. L'Autorità, nel ritenere ragionevole l'approccio adottato e fatta salva ogni verifica sui CAPEX, ritiene che il calcolo suddetto debba essere rivisto considerando, in coerenza con quanto riportato nelle delibere nn. 746/13/CONS e 747/13/CONS, un *mark up* per i costi commerciali del 4%, cui corrisponde un canone annuo per porta GbE pari a 1.754,80 Euro.

4.2.3. Moduli CAC

61. Telecom Italia, nell'ambito dell'OIR 2013 (sez. 6), ha introdotto la funzionalità di *Call Admission Control* (CAC) necessaria a verificare che il traffico in ingresso o in uscita al nodo di interconnessione non sia superiore a quello concordato tra Telecom Italia e l'operatore interconnesso. Detta prestazione effettua il controllo sul numero massimo di chiamate contemporanee e sul numero di tentativi di chiamata gestiti nell'ora di punta, scartando quelli che superano il limite previsto. L'operatore dovrà

¹⁴ Come noto l'SBC costituisce l'elemento di terminazione della segnalazione associata alle comunicazioni telefoniche da e verso l'operatore. Si richiama che gli SBC espletano la funzionalità di *Call Admission Control* tramite i moduli CAC associati. Ciascun SBC è collegato alla rete di Telecom Italia, sia IP che TDM, attraverso il nodo di controllo. Nel rinviare la trattazione dei moduli CAC al paragrafo 4.2.3, si fornisce nel seguito una valutazione del costo della porta GbE.

¹⁵ Partendo dalla tipologia di schede GbE oggi utilizzate per l'interconnessione IP (a 4 ed a 6 porte per scheda rispettivamente per il 98% ed il 2% dei casi) Telecom Italia stima un CAPEX medio per porta pari a 4.068,18 Euro.

pertanto indicare, di norma per direzione di traffico, il numero di moduli CAC necessari sulla base delle proprie esigenze. In particolare, per il traffico tra la rete fissa di Telecom Italia e la rete fissa dell'operatore, ogni modulo gestisce 32 chiamate contemporanee e 736 BHCA¹⁶. Per il traffico tra la rete fissa di Telecom Italia e la rete mobile di un operatore (o rete integrata fisso-mobile dell'operatore), ogni modulo gestisce 32 chiamate contemporanee e 1.376 BHCA. Telecom Italia ha previsto, per ogni modulo CAC da configurare sulla porta GbE VoIP, un costo di configurazione pari a 13,03 Euro, un canone annuo per modulo CAC da 736 BHCA pari a 357,72 Euro e un canone annuo per modulo CAC da 1.376 BHCA pari a 668,76 Euro (cfr. tabella 1 dell'offerta di riferimento VoIP/IP).

62. Con nota del 28 marzo 2014, facendo seguito ad una richiesta istruttoria dell'Autorità, Telecom Italia ha rappresentato di aver stimato il valore del contributo *una tantum* di configurazione del modulo CAC su SBC (13,10 Euro) sulla base della tempistica necessaria (15 minuti) per la sua configurazione e del costo della manodopera richiamato al punto 54. Telecom Italia ha inoltre comunicato di aver stimato il canone annuo dei moduli CAC a partire dal CAPEX da associare al singolo modulo CAC. Tale valore è ottenuto dell'investimento complessivo per un SBC¹⁷, risorsa completamente dedicata all'interconnessione, ripartito su 256 moduli CAC con 736 BHCA¹⁸ (valore massimo gestibile dal singolo SBC) e dall'investimento per il nodo di controllo che gestisce la relativa segnalazione¹⁹, risorsa condivisa al 50% con la propria rete (si ipotizza, a regime, tale suddivisione del traffico totale tra quello di Telecom Italia e quello consegnato dagli OLO). Partendo dal valore del CAPEX, determinato secondo la metodologia su esposta, Telecom Italia ha determinato la rata annua considerando un WACC pari al 9,36%. A ciò si aggiungono i costi relativi agli spazi, all'alimentazione e al condizionamento. Gli OPEX sono determinati come quota percentuale (5%) dell'investimento. Sulla base della metodologia su esposta, riportata nella tabella sottostante, Telecom Italia ha determinato un canone annuo per il modulo CAC da 736 BHCA pari a 398,64 Euro. Riparametrando il canone annuo così definito in funzione dei BHCA Telecom Italia ha determinato un canone annuo per il modulo CAC da 1.376 BHCA pari a 737,96 Euro.

¹⁶ Busy Hour Call Attempt.

¹⁷ Il nodo SBC espleta le funzioni di *gateway* (ad esempio validazione/accettazione del traffico), di trasporto del traffico IP e di inoltro della segnalazione verso i nodi di controllo.

¹⁸ Telecom Italia indica che qualora venissero utilizzati moduli CAC con capacità superiori di smaltimento del traffico, come ad esempio i moduli da 1.376 BHCA, il numero massimo di moduli CAC gestibili dall'SBC diminuirebbe in maniera proporzionale al BHCA.

¹⁹ Il nodo di controllo espleta le funzioni di controllo della segnalazione, di trattamento dei tentativi di instaurazione di una comunicazione ed allocazione delle risorse di rete per l'instradamento e, nel caso della rete TDM/ISUP, di interlavoro.

Modulo CAC da 736 BHCA (Valori in Euro/anno)	
CAPEX per modulo	813,00
Anni di ammortamento	5,00
WACC (%)	9,36%
Valore annuo comprensivo del WACC	210,97
OPEX: Manutenzione apparati (% di ricarico sugli investimenti)	5,00%
OPEX: Costo di manutenzione	40,65
Costi per spazio ed energia	
Costo spazio occupato da un modulo SBC	10,41
Costo energia per alimentazione di un modulo SBC	84,25
Costo energia per condizionamento di un modulo SBC	32,65
Costo totale annuo	378,93
Mark up costi commerciali (%)	5,20%
Costi commerciali	19,70
Canone annuo	398,64

63. Prima di procedere ad una rivalutazione del costo di un modulo CAC si richiama, in via preliminare, quanto indicato al punto 3 della delibera n. 128/11/CIR in merito alle funzionalità svolte dai Session Border Controller (SBC), *“Per uniformità di trattazione nel seguito si assumerà che alla frontiera di ogni Operatore siano presenti dei Session Border Controller (SBC), caratterizzati come dispositivi logici che provvedono alle funzionalità di seguito riportate considerate da alcuni operatori fondamentali per una generica interconnessione VoIP: i) separazione fisica e logica tra i domini VoIP di responsabilità dei due operatori; ii) esecuzione delle eventuali operazioni di traduzione di protocollo sulla segnalazione e di transcodifica della comunicazione voce; iii) punto di demarcazione per le politiche di sicurezza e - in genere - per tutti gli aspetti di gestione dell’interconnessione (filtraggio e/o ammissibilità del traffico, controllo dei volumi di chiamate, raccolta dei dati amministrativi per la fatturazione e/o compensazione)”*. Si richiama, inoltre, quanto indicato al punto V.18 della delibera n. 668/13/CONS a riguardo delle prestazioni fornite dai Session Border Controller (SBC), *“In merito all’osservazione di Wind di cui al punto O.15, l’Autorità chiarisce che i Session Border Controller sono inclusi nel servizio rilevante, in quanto indispensabili all’interconnessione in tecnologia IP. Pertanto, tutte le funzioni da essi prestate sono già state incluse nei costi pertinenti ai servizi di interconnessione”*.

64. Ciò premesso, l’Autorità ha chiarito che il costo dei moduli CAC è incluso nel costo del traffico. In relazione al corretto dimensionamento, in termini di moduli CAC da installare per ciascun operatore interconnesso, si ritiene che lo stesso debba essere definito dall’operatore che riceve il traffico da terminare o che fornisce i servizi di raccolta e/o transito. Quest’ultimo dovrà dimensionare le proprie risorse in modo da garantire, noti i dati rilevanti del traffico voce consegnato dall’operatore interconnesso,

una certa probabilità di perdita nell'ora di picco (tenuto conto della ridondanza geografica) che sia compatibile con i requisiti di un servizio PATS, come previsto dalle delibere nn. 11/06/CIR e 128/11/CIR. A tale riguardo si ritiene opportuno che tale dimensionamento sia svolto partendo dal dato di picco di traffico consegnato. Stabilito il criterio di dimensionamento corretto, solo i moduli CAC in eccesso dovranno essere remunerati dall'operatore che li richiede. Si ritiene che tali criteri di dimensionamento possano essere condivisi nell'ambito del presente provvedimento sulla base dei contributi degli operatori.

65. Ciò premesso si ritiene, fatta salva ogni ulteriore verifica sui costi, che la valutazione di cui alla tabella precedente debba essere rivista sulla base di un *mark up* per i costi commerciali OLO del 4%.

4.3. Surcharge per il servizio di raccolta da telefonia pubblica

66. Si richiama che la quota di *surcharge* rappresenta una quota addizionale minutaria (sovrapprezzo) richiesta da Telecom Italia agli operatori interconnessi per il servizio di raccolta delle chiamate originate dagli apparati di telefonia pubblica (cabine telefoniche). Come descritto nel paragrafo 4 della delibera n. 12/03/CIR²⁰, *“il finanziamento dei costi del servizio di accesso da Telefonia Pubblica viene effettuato attraverso una maggiorazione (rispetto ai corrispondenti prezzi al pubblico della telefonia residenziale e affari) dei prezzi minutaria del traffico”*, al fine di remunerare *“i costi ... concernenti il servizio di accesso dalle postazioni telefoniche pubbliche non soggette ad obblighi di servizio universale e quelle soggette ad obblighi di servizio universale per le quali Telecom Italia non dichiara un costo netto”*.

67. Nell'offerta di riferimento 2013 Telecom Italia ha proposto una tariffa di *surcharge* aggiuntiva per raccolta da telefonia pubblica pari a 13,31 centesimi di Euro/minuto, calcolata sulla base dei dati di CORE 2010 – depurati dai costi evitabili delle postazioni di telefonia pubblica (PTP) per le quali Telecom Italia ha richiesto la contribuzione al Fondo del Servizio Universale (USO) 2009 – e dei minuti di traffico generati dalle PTP (non USO). Il valore approvato dall'Autorità per il 2012 con delibera n. 92/12/CIR è pari a 12,21 centesimi di Euro/minuto.

68. Si richiama che nei procedimenti di cui alle delibere nn. 119/10/CIR e 117/11/CIR l'Autorità aveva ritenuto che le valutazioni sulla quota di *surcharge* dovessero essere svolte sulla base di dati contabili riferiti allo stesso anno. A tal riguardo la metodologia utilizzata da Telecom Italia per la determinazione del prezzo pubblicato nell'offerta di riferimento 2013 tiene conto di alcune voci contabili relative al 2010 e di altri dati del SU dichiarati per l'esercizio 2009. In coerenza con quanto rappresentato nelle citate delibere, l'Autorità ritiene che l'utilizzo di fonti contabili riferite ad anni diversi (2009 e 2010) possa condurre ad una errata valorizzazione della *surcharge*. In assenza dei dati USO riferiti al 2011 (nel caso di utilizzo della CORE 2011), comunque acquisibili nel

²⁰ Delibera n. 12/03/CIR, del 27 novembre 2003, recante *“Individuazione dei criteri per la determinazione della quota di surcharge applicata da Telecom Italia per la raccolta delle chiamate originate da telefonia pubblica”*.

corso della consultazione pubblica, l'Autorità propone di confermare, per il 2013, il prezzo approvato per il 2012 e pari a 12,21 centesimi di Euro/minuto.

4.4. Utilizzo dei kit (porte e circuiti di interconnessione) verso la rete dell'operatore terzo (*kit reverse*)

69. Si richiama che la componente economica relativa all'utilizzo dei *kit reverse* (porte e circuiti di interconnessione) remunera il costo sostenuto da Telecom Italia per l'utilizzo delle porte di accesso e dei circuiti di interconnessione *reverse* necessari per la terminazione, verso la rete dell'operatore di destinazione, del traffico inerente al servizio di transito richiesto dagli OLO.

4.4.1. Valutazioni di Telecom Italia

70. Nell'offerta di riferimento 2013 TDM, Telecom Italia non ha pubblicato il prezzo del servizio di remunerazione del *kit reverse*, indicando che tali servizi saranno oggetto di apposita offerta commerciale (cfr. punto 24). Viceversa nell'offerta di riferimento 2013 VoIP/IP, Telecom Italia ha proposto per l'utilizzo del *kit reverse* VoIP un prezzo pari a 0,0816 centesimi di Euro/minuto. Il prezzo TDM approvato per il 2012 con delibera n. 92/12/CIR è pari a 0,090 centesimi di Euro/minuto.

Kit reverse TDM

71. Con nota del 28 marzo 2014, facendo seguito a una richiesta istruttoria dell'Autorità, Telecom Italia ha fornito una valutazione del costo del *kit reverse* TDM basata sui dati di CORE 2011 secondo un approccio *top-down* (costo complessivo da CORE rapportato ai volumi dell'anno di riferimento). Ai costi sottostanti la porta di accesso sono stati aggiunti i costi commerciali/gestionali (ai sensi di quanto previsto all'art. 67, comma 11, della delibera n. 731/09/CONS) tramite un *mark-up* del 5,2% ed i costi di struttura tramite un *mark-up* del 7,5%. Il valore ottenuto da Telecom Italia è pari a 0,0840 centesimi di Euro/minuto.

Kit reverse VoIP

72. Nella stessa nota Telecom Italia ha specificato che il valore pubblicato nell'offerta di riferimento 2013 VoIP/IP è ottenuto come media ponderata, sulla base di una ipotesi di migrazione del traffico da TDM a VoIP/IP, tra il prezzo del *kit reverse* VoIP ed il prezzo del *kit reverse* TDM, quest'ultimo assunto pari a quello approvato per il 2012 (0,090 centesimi di Euro/minuto).

73. Il costo del *kit reverse* VoIP/IP è stato calcolato da Telecom Italia tramite un modello di costo basato sull'architettura della propria rete IP (16 Aree *Gateway*). Il modello stima il numero di *kit reverse* VoIP/IP necessari per supportare il traffico *reverse* da migrare ipotizzando l'interconnessione con 15 OLO, in ogni Area *Gateway*, e la presenza, in media, di 1,5 porte (o equivalentemente *kit*) per Area *Gateway* per OLO. In tal modo si ottiene un valore pari a 360 porte GbE (16*15*1,5). Il costo

complessivo delle porte (*kit*) è ottenuto moltiplicando il costo per porta (pubblicato in OIR) per il numero di porte necessarie sopra determinato. A tale costo Telecom Italia aggiunge il costo dei moduli CAC che la stessa ritiene di dover acquistare sui nodi degli operatori interconnessi. A tal fine il modello stima il numero di moduli CAC necessari alla migrazione assumendo un traffico medio per porta analogo a quello rilevato per il traffico *reverse* TDM. Telecom Italia ottiene, in tal modo, un valore pari a 2.241,75 moduli CAC. Rapportando il costo annuo totale (porte e moduli CAC) al traffico *reverse migrabile* in IP nel 2013 (ipotizzato pari al 25% del traffico *reverse* complessivo TDM rilevato nel 2011), Telecom Italia ha ottenuto un prezzo per l'utilizzo del *kit reverse* VoIP/IP pari a 0,0228 centesimi di Euro/minuto. La tabella seguente fornisce il dettaglio delle ipotesi alla base del modello proposto da Telecom Italia.

Ipotesi alla base del modello di costo per il kit reverse VoIP/IP	
Volumi: espresso come percentuale di migrazione da TDM a VoIP/IP a fine anno	25%
Numero OLO interconnessi per AGW	15
Numero Aree Gateway (AGW) VoIP	16
Numero totale porte GBE (in media 1,5 porte per OLO per AGW)	360
Numero moduli CAC necessari	2.241,75
Canone annuo modulo CAC 736 BHCA	357,72
Canone annuo modulo CAC 1376 BHCA	668,76
% moduli CAC 1376 BHCA	20%
Canone annuo porta GBE	1.729,44
Canone annuo medio moduli CAC	419,928

4.4.2. Valutazioni dell'Autorità

74. L'Autorità ritiene, in premessa, ragionevole l'utilizzo di un modello di *costing* di tipo *bottom up* che si basi sulla architettura IP e sui dati di consuntivo, sui volumi, relativi all'anno precedente a quello di vigenza del listino.

75. In linea generale l'Autorità ritiene opportuno che le condizioni economiche per l'utilizzo del *kit reverse* siano indipendenti dalla tecnologia di interconnessione, anche alla luce del fatto che l'operatore di origine non è a conoscenza della specifica modalità di interconnessione tra Telecom Italia e l'operatore di destinazione e, pertanto, della specifica tariffa *reverse* che gli verrà applicata per l'utilizzo del servizio di transito. Ne consegue che il costo medio del *kit reverse* dovrà essere determinato come rapporto tra il costo complessivo dei *kit reverse* TDM e IP ed il volume di traffico *reverse* complessivo. Ovviamente tale costo complessivo varia di anno in anno in funzione del traffico migrato da TDM a IP, con conseguente riduzione del numero di *kit reverse* TDM.

76. **Costo complessivo dei kit TDM.** L'Autorità ritiene che tale costo debba essere dato dal prodotto del numero di *kit* TDM attivi, nell'anno precedente a quello di vigenza

del listino, per il costo medio unitario, nello stesso anno, di un *kit* TDM acquistato da Telecom Italia dagli operatori su cui termina il traffico. Tale valore è stimabile sulla base dei dati di CORE 2011, nelle more di dati contabili aggiornati sul 2012.

77. **Costo complessivo dei kit VoIP.** L'Autorità ritiene, come premesso, ragionevole l'applicazione di un modello *bottom up*. A tal fine, considerando il modello proposto da Telecom Italia e al netto dei moduli CAC, che non devono essere di norma remunerati fatte salve le specifiche condizioni indicate, si ottiene un costo complessivo massimo (nelle ipotesi di dimensionamento considerate e che potranno essere aggiornate) di 1.729,44*360 Euro/anno.

Costo minutario del Kit reverse IP/TDM

78. È ottenuto dal rapporto tra la somma dei costi totali dei *kit* TDM ed IP ed il traffico totale *reverse* medio nell'anno precedente a quello di vigenza dell'offerta di riferimento. Tenuto conto della residualità dei volumi di traffico VoIP/IP rilevati nel 2013 (dell'ordine dell'1% in termini di minuti), il costo minutario del *kit reverse* IP/TDM risulta, per il 2013, sostanzialmente coincidente con quello TDM. Infatti il numero dei *kit* da considerare, per il 2012, è totalmente relativo ai *kit* TDM. Ai fini della determinazione dei prezzi 2014, laddove si confermasse l'orientamento al costo, occorrerà considerare il numero di *kit* TDM mediamente utilizzati nel 2013 (il quale sarà decrescente a mano a mano che il traffico migra in VoIP). Parimenti, su base consuntivo, potrà determinarsi il numero di *kit* VoIP. L'Autorità non ritiene tuttavia appropriato includere, nella base di costo per i *kit reverse* TDM, il *mark-up* per i costi commerciali OLO atteso che gli stessi sono inclusi nel costo del transito e che l'art. 14, comma 6, della delibera n. 180/10/CONS, indica che “*nel caso di fatturazione a cascata, il prezzo del servizio di transito verso numerazioni geografiche è la somma del corrispettivo relativo al servizio di transito fruito, dei kit e flussi reverse e del prezzo del servizio di terminazione praticato dall'operatore di destinazione, senza alcun sovrapprezzo relativo all'intermediazione*”. Analogo ragionamento vale nel caso di fatturazione diretta (*direct billing*).

79. Tanto premesso l'Autorità ha rivalutato, sulla base della metodologia *bottom up* suddetta, il costo del servizio (indipendentemente dalla tecnologia di interconnessione alla rete OLO) ottenendo un valore pari a 0,0745 centesimi di Euro al minuto.

4.5. Servizi di emergenza e pubblica utilità

80. Nell'offerta di riferimento 2013 Telecom Italia non ha specificato le condizioni economiche per l'accesso di abbonati dell'operatore interconnesso ai servizi di emergenza e di pubblica utilità. Si richiama che ai punti 48 e 49 della delibera n. 119/10/CIR, l'Autorità ha ritenuto che le tariffe per i servizi di emergenza e pubblica utilità debbano essere allineate alle corrispondenti tariffe di terminazione delle chiamate ai rispettivi livelli di interconnessione, opportunamente pesate per tenere conto degli effettivi instradamenti necessari alla terminazione della chiamata presso il centro servizi.

81. A tal riguardo i dati desumibili dalle CORE 2007-2010 mostrano che la quasi totalità del traffico diretto a servizi di emergenza e pubblica utilità è consegnato dagli OLO al livello SGT e, pertanto, le condizioni economiche corrispondenti rispecchiano le tariffe per la terminazione del traffico a livello SGT. Si ritiene altresì ragionevole ritenere, seppur in assenza di dati puntuali acquisibili nel corso della consultazione pubblica, che tale condizione di sbilanciamento del traffico risulti verificata anche per l'anno 2011 e che, pertanto, le tariffe per il servizio in oggetto possano considerarsi uguali a quelle per la terminazione a livello SGT.

82. Tuttavia, come richiamato nella sezione 1.1.3, la delibera n. 668/13/CONS ha previsto la conferma delle tariffe di interconnessione TDM fino al 30 giugno 2013 e l'applicazione di un'unica tariffa di interconnessione, indipendentemente dal livello di consegna del traffico, a partire dal 1 luglio 2013.

83. Tanto premesso, si ritiene che Telecom Italia debba modificare l'offerta di riferimento allineando le condizioni economiche per l'accesso ai servizi di emergenza e pubblica utilità a:

- a) La tariffa di terminazione a livello SGT dal 1 gennaio al 30 giugno 2013 e pari a 0,361 centesimi di Euro/minuto;
- b) La tariffa di terminazione vigente dal 1 luglio 2013 e pari a 0,104 centesimi di Euro/minuto.

4.6. Servizio di raccolta per il traffico Internet in decade 7 e consegna con protocollo DSS1

84. Si richiama che le condizioni economiche del servizio in oggetto prevedono che l'operatore remuneri Telecom Italia per:

- a) il servizio di raccolta del traffico dalla sede del cliente Telecom Italia all'SGU dove è presente il Punto di Consegna (PdC);
- b) la prestazione opzionale di consegna del traffico con protocollo DSS1;
- c) l'interfaccia di accesso a 2 Mbit/s con protocollo DSS1;
- d) il raccordo trasmissivo a 2 Mbit/s;
- e) il collegamento trasmissivo a 2 Mbit/s tra il PdC e il POP dell'Operatore;
- f) il servizio di Number Hosting.

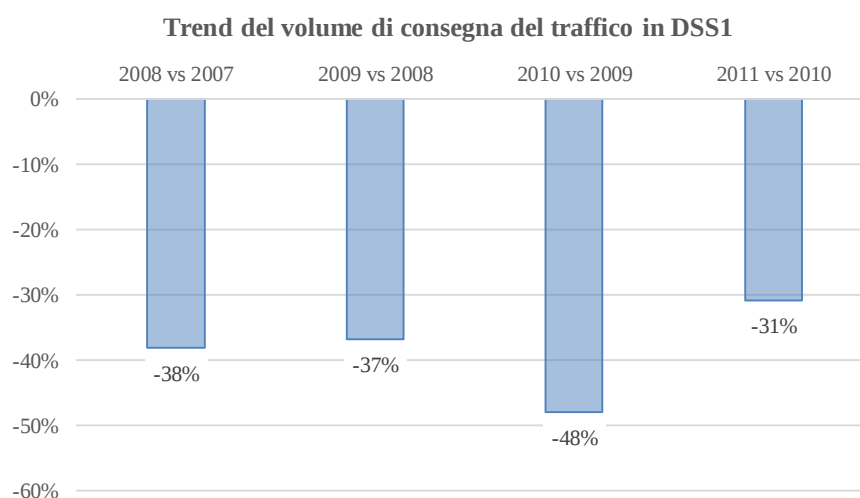
85. Le condizioni economiche inerenti le componenti di servizio *d)* ed *e)* sono definite nell'offerta di riferimento di Telecom Italia per i servizi trasmissivi a capacità dedicata.

86. Telecom Italia ha proposto per il 2013 le seguenti condizioni economiche:

Servizio	Tipologia contributo	OIR 2012 (92/12/CIR)	OIR 2013 (proposta TI)	Var % 2013 vs 2012
Servizio di raccolta del traffico [centesimi di Euro/minuto]	Via SGU	0,272	(non valorizzato)	-
	Via SGU distrettuale	0,442	(non valorizzato)	-
Prestazione opzionale di consegna del traffico con protocollo DSS1 [centesimi di Euro/minuto]	Costo minutorio	0,067	0,066	-1,5%
Interfaccia di accesso DSS1 a 2 Mbit/s [Euro]	Installazione	395,23	448,08	13,4%
	Canone annuo	864,51	884,84	2,3%
Number Hosting [Euro]	Attivazione	892,82	892,82	0,0%
	Canone annuo	2.462,23	2.462,23	0,0%

87. **Servizio di raccolta del traffico.** Telecom Italia dovrà applicare, essendo coinvolte le stesse componenti ed attività di rete, le tariffe per la raccolta del traffico definite al punto 40.

88. **Prestazione opzionale di consegna del traffico con protocollo DSS1.** L'analisi delle CORE 2007-2011 evidenzia un *trend* di costante contrazione dei volumi annuali, mediamente pari ad una riduzione di circa il 40% di minuti rispetto all'anno precedente.



89. Tenuto conto che la suddetta contrazione dei volumi determina un anomalo aumento del costo unitario ed alla luce della natura residuale del servizio (anche in considerazione della progressiva sostituzione della tecnologia di accesso ad Internet *dial-up* con le tecnologie *broadband*), si ritiene ragionevole approvare il valore proposto e pari a 0,066 centesimi di Euro/minuto, sostanzialmente analogo al valore approvato per il 2012 (0,067 centesimi di Euro/minuto).

90. **Interfaccia di accesso DSS1 a 2 Mbit/s.** In analogia all'approccio metodologico di cui al punto 45 della delibera n. 117/11/CIR, confermato al punto D56 della delibera n. 92/12/CIR, si propone di determinare le condizioni economiche del servizio in oggetto applicando ai prezzi 2012 le variazioni percentuali previste per i *kit* di

interconnessione TDM a 2 Mbit/s. Pertanto si ritiene che Telecom Italia debba modificare l'offerta di riferimento 2013 prevedendo:

- a) Un contributo di installazione pari a 390,89 Euro;
- b) Un canone pari a 814,79 Euro/anno.

91. **Number Hosting.** Telecom Italia ha proposto per il 2013 le medesime condizioni economiche approvate per il 2012 (si rileva che tali condizioni economiche sono invariate dall'offerta di riferimento 2009). Al punto 53 della delibera n. 92/12/CIR si è richiamato che le condizioni economiche relative all'attivazione del servizio di *Number Hosting* sono determinate sulla base del costo orario della manodopera. Pertanto si propone di valorizzare il contributo di attivazione sulla base del costo orario della manodopera approvato per il 2013. Con riferimento al canone annuo, si propone di approvare il valore proposto da Telecom Italia.

92. Tanto premesso, si ritiene che Telecom Italia debba modificare l'offerta di riferimento 2013 prevedendo:

- a) Un contributo di attivazione pari a 883,03 Euro;
- b) Un canone pari a 2.462,23 Euro/anno.

4.7. Servizio di raccolta forfetaria (FRIACO)

93. Nell'offerta di riferimento 2013 Telecom Italia non ha valorizzato le condizioni economiche relative al servizio di raccolta forfetaria FRIACO (sia per la raccolta del traffico ai nodi TDM sia a livello di Pdi VoIP).

94. Si richiama che la formula per il calcolo delle condizioni economiche per il servizio di raccolta forfetaria FRIACO è la seguente: "Canone annuo = Costo Medio Unitario * Numero di Minuti DO per flusso a 2 Mbit/s * *Adjustment Ratio* + Costo Commercializzazione". Il fattore correttivo (*Adjustment Ratio*) è dato dal rapporto tra gli *Erlang* FRIACO (0,73, valore fissato dalla delibera n. 5/02/CIR) e gli *Erlang* per circuito della tratta interessata. Il Costo Medio Unitario è dato dalla somma pesata dei costi unitari delle componenti di rete e delle attività coinvolte dal servizio oggetto di valutazione.

95. Si richiama che per il periodo dal 1 gennaio al 30 giugno 2013 la delibera n. 668/13/CONS ha confermato i prezzi TDM 2012. Si ritiene, pertanto, che per tale periodo si debbano confermare anche le relative tariffe FRIACO approvate con delibera n. 92/12/CIR.

96. Nel periodo dal 1 luglio 2013 al 31 dicembre 2013 l'Autorità ritiene che vada applicata un'unica tariffa per il servizio FRIACO indipendente dal livello di consegna del traffico (TDM e VoIP/IP). A tal riguardo l'Autorità ha rivalutato le condizioni economiche del servizio FRIACO utilizzando la tariffa di raccolta fissata dalla delibera n. 668/13/CONS per il 2013 (0,258 centesimi di Euro/minuto).

97. Utilizzando la suddetta tariffa di raccolta²¹ e considerando i minuti di traffico per porta nelle varie tratte (SL-SGU, SGU-SGU e SGU-SGT) desunti dalla CORE 2011, si ottiene il canone annuo a livello SGU, doppio SGU e SGT. A partire dai tre valori così ottenuti viene infine calcolata la media ponderata sulla base dei minuti di utilizzo delle diverse tratte. L'applicazione della metodologia descritta produce un canone annuo medio pari a 8.582,49 Euro/anno.

98. Tanto premesso si propone di confermare, per il servizio di raccolta FRIACO, dal 1 gennaio 2013 al 30 giugno 2013 le condizioni economiche approvate per il 2012 con delibera n. 92/12/CIR e di prevedere, dal 1 luglio 2013, un canone unico pari a 8.582,49 Euro/anno, indipendentemente dal livello di consegna del traffico (TDM e VoIP/IP).

4.8. Portabilità del numero tra operatori

99. Telecom Italia ha proposto, per il 2013, le medesime condizioni economiche approvate dall'Autorità per il 2012 con delibera n. 92/12/CIR e pari a:

Tipologia contributo	Prezzo [Euro]
Contributo <i>una tantum</i> per singolo numero portato da corrispondere al <i>donating</i>	2,30
Contributo <i>una tantum</i> per singolo numero portato da corrispondere al <i>donor</i>	2,00
Contributo aggiuntivo <i>una tantum</i> per ogni ulteriore numero nel caso di tipologie di accesso multi numero da corrispondere al <i>donor</i>	0,50

100. Si richiama che, con delibera n. 92/12/CIR, l'Autorità ha definito un modello per la definizione delle condizioni economiche per la NP basato sui costi sostenuti per la fornitura efficiente della prestazione oltre che sulle informazioni ottenute da un *benchmark* internazionale. L'Autorità ritiene che, dall'adozione del modello suddetto, non siano emersi elementi istruttori tali da giustificare una variazione dei prezzi efficienti definiti per il 2012.

101. Si ritiene pertanto di approvare le condizioni economiche proposte da Telecom Italia per il 2013 ed analoghe a quelle definite dall'Autorità per il 2012.

4.9. Carrier Preselection, attività di configurazione delle centrali ed interventi a vuoto per servizi di accesso, interconnessione a traffico e configurazioni

102. Nell'offerta di riferimento TDM 2013 Telecom Italia non ha valorizzato le condizioni economiche dei servizi in esame. Nell'offerta di riferimento VoIP/IP 2013 Telecom Italia ha proposto per il 2013 le seguenti condizioni economiche:

²¹ Coerentemente con la metodologia applicata nei precedenti procedimenti di approvazione dell'offerta di riferimento, la tariffa è stata normalizzata per tenere conto della durata di occupazione delle risorse (DO), in luogo della durata della chiamata (DC), e depurata dei costi di commercializzazione specifici dei servizi di interconnessione in quanto già inclusi nella formula per il servizio FRIACO.

Carrier Preselection	
Tipologia contributo	Proposta TI 2013 (VoIP/IP) [Euro]
Configurazione profilo Operatore e configurazione instradamento su piattaforme VoIP (per singolo PdI VoIP)	9,50
Configurazione profilo Operatore e configurazione instradamento (per singola area SGU)	14,21
Prove su nodi VoIP (per singola area SGU interessata)	14,21
Contributo <i>una tantum</i> , per attivazione CPS su singolo accesso o per cambio profilo	4,61

Attività di configurazione delle centrali	
Tipologia contributo	Proposta TI 2013 (VoIP/IP) [Euro]
Stesura della procedura di configurazione, collaudo e aggiornamento banche dati [* (numero di PdI interessati e numero di aree SGU interessate)]	350,74
Intervento sulle centrali con esecuzione delle procedure di configurazione dati [* (numero di PdI VoIP interessati + numero di aree SGU interessate)]	14,47
Attuazione in centrale dell'instradamento del traffico relativo alla numerazione e verifica delle configurazioni [* (numero di PdI VoIP interessati + numero di aree SGU interessate)]	14,47

Interventi a vuoto per servizi di accesso, interconnessione a traffico e configurazioni	
Tipologia contributo	Proposta TI 2013 (VoIP/IP) [Euro]
Gestione/verifica contrattuale e amministrativa della segnalazione inoltrata da OLO verso Telecom Italia	17,11
Verifica tecnica (analisi, diagnosi, collaudo finale) della segnalazione	102,62
Intervento manutentivo per malfunzione su rete Operatore	102,62

103. Le condizioni economiche relative alla *Carrier Pre-Selection* (IP/VoIP) proposte per il 2013 sono uguali a quelle approvate per il 2012 (TDM) con delibera n. 92/12/CIR. Le condizioni economiche per le attività di configurazione delle centrali e per gli interventi a vuoto (VoIP/IP) sono state determinate da Telecom Italia considerando un costo orario della manodopera pari a 52,40 Euro/ora e risultano, pertanto, superiori di circa l'11% rispetto a quelle approvate per il 2012 (TDM) con delibera n. 92/12/CIR.

104. Atteso che i servizi in esame richiedono lo svolgimento di attività manuali, in continuità con la metodologia adottata nei precedenti procedimenti di approvazione delle offerte di riferimento, si ritiene che le relative condizioni economiche debbano essere rivalutate utilizzando il costo orario della manodopera approvato dall'Autorità per il 2013 con delibera n. 67/14/CIR e pari a 46,88 Euro/ora.

105. Si ritiene altresì che le medesime condizioni economiche debbano applicarsi sia nel caso di interconnessione TDM sia nel caso VoIP/IP, alla luce delle analogie nello svolgimento delle attività tra le due tecnologie.

106. Tanto premesso, si ritiene che Telecom Italia debba modificare l'offerta di riferimento 2013 (TDM e VoIP/IP) prevedendo le seguenti condizioni economiche:

Carrier Preselection	
Tipologia contributo	Proposta Agcom 2013 [Euro]
Configurazione profilo Operatore e configurazione instradamento per singola centrale SGT o BBN/singolo PdI VoIP	9,40
Configurazione profilo Operatore e configurazione instradamento (per singola area SGU)	14,05
Prove su SGU/nodi VoIP (per singola area SGU interessata)	14,05
Contributo <i>una tantum</i> , per attivazione CPS su singolo accesso o per cambio profilo	4,56

Attività di configurazione delle centrali	
Tipologia contributo	Proposta Agcom 2013 [Euro]
Stesura della procedura di configurazione, collaudo e aggiornamento banche dati VoIP/IP: [* (numero di PdI interessati e numero di aree SGU interessate)] TDM: [* numero di tipo di centrali (SGU e/o SGT/BBN) interessate * numero di tecniche delle centrali interessate]	311,16
Intervento sulle centrali con esecuzione delle procedure di configurazione dati VoIP/IP: [* (numero di PdI VoIP interessati + numero di aree SGU interessate)] TDM: [* numero di centrali (SGU e SGT/BBN)) interessate]	12,89
Attuazione in centrale dell'instradamento del traffico relativo alla numerazione e verifica delle configurazioni VoIP/IP: [* (numero di PdI VoIP interessati + numero di aree SGU interessate)] TDM: [* numero di centrali (SGU e SGT/BBN)) interessate]	12,89

Interventi a vuoto per servizi di accesso, interconnessione a traffico e configurazioni	
Tipologia contributo	Proposta Agcom 2013 [Euro]
Gestione/verifica contrattuale e amministrativa della segnalazione inoltrata da OLO verso Telecom Italia	15,24
Verifica tecnica (analisi, diagnosi, collaudo finale) della segnalazione	91,43
Intervento manutentivo per malfunzione su rete Operatore	91,43

4.10. Fatturazione conto terzi

107. Telecom Italia ha proposto per il 2013 un prezzo pari a 1,39 centesimi di Euro/chiamata, superiore rispetto al valore di 1,37 centesimi di Euro/chiamata approvato per il 2012 con delibera n. 92/12/CIR.

108. Con nota del 28 marzo 2014 Telecom Italia ha specificato che il valore proposto per il 2013 è basato sui dati di CORE 2010 (ultima disponibile al momento della pubblicazione dell'offerta) e ha fornito una ulteriore valutazione del servizio sulla base dei dati di CORE 2011. Nella suddetta nota Telecom Italia ha evidenziato come la principale componente di costo inclusa nel perimetro del servizio di fatturazione conto terzi sia quella proveniente dall'attività di *fraud management*. A tale riguardo la società ha rappresentato che nel corso degli ultimi anni l'evoluzione del fenomeno delle frodi su numerazioni non geografiche di altri operatori ha subito un forte ridimensionamento, anche a motivo delle politiche di prevenzione e contrasto alle frodi su NNG messe in atto dalla funzione di *fraud management*.

109. Ciò premesso si richiama che, nel provvedimento di approvazione dell'offerta 2010 (delibera n. 119/10/CIR, punto D.94), l'Autorità aveva ritenuto opportuno consentire al mercato una maggiore prevedibilità dell'andamento dei prezzi del servizio in un arco temporale pluriennale, tenendo conto, ai fini della valutazione del costo unitario, dei *trend* di costo degli anni successivi. Tale impostazione implica pertanto un approccio basato sul recupero dei costi su base pluriennale. La stessa metodologia è stata applicata anche per gli anni 2011 (delibera n. 117/11/CIR, punto D39) e 2012 (delibera n. 92/12/CIR, punto D103).

110. L'Autorità ritiene pertanto di continuare ad applicare la metodologia suddetta che consente il recupero dei costi sostenuti da Telecom Italia, tuttavia evitando eccessive fluttuazioni annuali del prezzo. Alla luce dei dati desumibili dalla CORE 2011, utilizzati per l'aggiornamento della finestra triennale di valutazione dei costi e volumi, l'Autorità propone di approvare per il 2013 un prezzo per il servizio di fatturazione conto terzi pari a 0,876 centesimi di Euro/chiamata.

5. VALUTAZIONI DELL'AUTORITÀ SULLE ULTERIORI CONDIZIONI DI OFFERTA

5.1. Tempi di migrazione da TDM a VoIP/IP

Quadro regolamentare

111. Come premesso, Telecom Italia, nell'ambito del manuale delle procedure dell'OIR 2013 (sez. 5), ha indicato che la durata del processo di migrazione per un generico operatore può oscillare (in base alla dimensione dell'operatore stesso) da un minimo di 8/9 mesi fino a 16/17 mesi.

112. Con la delibera n. 128/11/CIR l'Autorità ha fornito delle indicazioni dalle quali si evince una plausibile durata media del periodo di migrazione. Tale periodo era stato stimato, considerato che le specifiche tecniche dovevano essere pronte a marzo 2012, in 9 mesi a partire da tale data (in modo da essere pronti nel 2013 per passare in IP)²². Si rappresenta che questo rappresenta un valore medio complessivo che include piccoli e grandi operatori.

113. La medesima delibera prevede all'articolo 6 rubricato "Migrazione alla interconnessione IP" che: *A far data dall'adozione del provvedimento è avviato un periodo di migrazione durante il quale, laddove richiesto da una delle parti, possono coesistere, in ogni nodo, l'interconnessione IP e l'interconnessione TDM secondo le modalità e regole stabilite dalla normativa vigente. A far data dall'avvio del periodo di migrazione gli operatori avviano, collaborando diligentemente, le attività finalizzate al passaggio dall'interconnessione TDM all'interconnessione IP. Viene pertanto richiamato un obbligo a negoziare l'interconnessione IP al fine di migrare entro il 2012 tenendo conto delle specifiche tecniche che sarebbero state definite entro marzo 2012.*

114. La delibera citata all'articolo 7 "Disposizioni finali" prevede che:

- 1. Gli operatori definiscono entro 3 mesi dalla pubblicazione del provvedimento ed in coerenza con le disposizioni ivi contenute, le specifiche di dettaglio per l'interconnessione IP funzionali alla fornitura di servizi telefonici di base di cui al comma 7 dell'articolo 1. Gli operatori comunicano all'Autorità le specifiche concordate.*
- 2. Telecom Italia e gli operatori notificati soggetti ad obblighi di trasparenza pubblicano entro il mese di ottobre 2012, in ottemperanza alle disposizioni contenute nel provvedimento e in applicazione degli esiti del procedimento inerente al modello BU-LRIC di cui all'art. 4 della delibera n. 229/11/CONS, un'offerta di interconnessione IP, incluso una proposta inerente ad una specifica procedura di migrazione all'interconnessione IP, riportando le relative condizioni tecniche ed economiche.*

²² Infatti, con riguardo alle tempistiche di migrazione all'interconnessione IP, l'Autorità ha precisato che "gli operatori e Telecom Italia dovrebbero essere in grado, adoperandosi in modo diligente, di portare a termine il processo di migrazione entro il 2012" (punto R50). L'Autorità ha specificato che "Telecom dovrà adottare ogni misura (di carattere tecnico/organizzativo) affinché il processo di migrazione avvenga entro i tempi suddetti. Si ritiene quindi, a tale proposito, opportuna un'attività di monitoraggio nell'ambito della [Unità per il monitoraggio]" (punto R51).

3. *L'offerta di interconnessione IP pubblicata da Telecom Italia, incluso la procedura di migrazione in essa contenuta, è approvata dall'Autorità in contraddittorio con gli operatori mediante uno specifico procedimento*²³.

4. *E' istituita un'Unità per il Monitoraggio (UPIM) per agevolare il processo di migrazione dall'interconnessione TDM all'interconnessione IP*²⁴.

L'articolo 7, nella sostanza, conferma quanto sopra.

115. Con delibera n. 356/13/CONS (poi approvata con delibera n. 668/13/CONS) l'Autorità ha pubblicato lo schema di provvedimento relativo alla realizzazione di un modello di costo per la determinazione dei prezzi dei servizi d'interconnessione su rete fissa per gli anni 2013-2015. In questa delibera l'Autorità ha ulteriormente ribadito il necessario rispetto delle modalità e delle tempistiche di migrazione all'interconnessione IP già stabilite nella delibera n. 128/11/CIR (9 mesi, come chiarito anche dall'Autorità nell'ambito dell'UPIM) e che le percentuali annuali di migrazione sono finalizzate esclusivamente alla definizione del *glide path* di riduzione della tariffa di interconnessione e restano svincolate dalle percentuali di traffico effettivamente migrato: *“Le percentuali di migrazione del traffico dalla tecnologia TDM a quella IP sono finalizzate esclusivamente alla determinazione di una riduzione programmata dei prezzi. In fase attuativa, i reali processi di migrazione vanno gestiti per ciascun operatore secondo le tempistiche e le modalità di migrazione tecnica di cui alla delibera n. 128/11/CIR, successivamente attuata nell'OR di Telecom Italia”* (delibera n. 356/13/CONS, par. 120). La delibera n. 356/13/CONS, inoltre, ha posto una particolare enfasi sul rispetto dei principi di buona fede e ragionevolezza nella negoziazione delle modalità di migrazione all'interconnessione IP: *“Gli OLO e Telecom Italia negoziano in buona fede le modalità di migrazione sulla base di richieste comunque ragionevoli, tenuto conto delle risorse necessarie”* (delibera n. 356/13/CONS, par. 121). Nella delibera n. 356/13/CONS l'Autorità ha proposto l'applicazione di prezzi simmetrici tra Telecom Italia e OLO, sia per l'interconnessione TDM che IP, a partire dal 1 luglio 2013, giungendo alla tariffa efficiente di 0,043 Euro/minuto dal 1 luglio 2015.

116. La delibera n. 668/13/CONS²⁵ (che ha confermato quanto già indicato nello schema di provvedimento di cui alla delibera n. 356/13/CONS), per quanto riguarda la migrazione all'interconnessione IP conferma, al paragrafo 6.4, punto 120, le tempistiche previste dalla delibera n. 128/11/CIR laddove precisa che *“Le percentuali di migrazione del traffico dalla tecnologia TDM a quella IP sono finalizzate esclusivamente alla determinazione di una riduzione programmata dei prezzi. In fase attuativa, i reali processi di migrazione vanno gestiti per ciascun operatore secondo le tempistiche e le modalità di migrazione tecnica di cui alla delibera n. 128/11/CIR, successivamente attuata nell'OR di Telecom Italia”*. La delibera di cui sopra riporta, al paragrafo 6.14,

23 Tenendo conto dei vigenti obblighi di controllo di prezzo inerenti le tariffe di interconnessione IP e di quanto previsto dal presente provvedimento in relazione agli oneri di migrazione dall'interconnessione TDM a IP.

24 Detta Unità, convocata d'ufficio o su fondata istanza delle parti interessate, per il tramite di annuncio sul sito *web* dell'Autorità. L'Unità ha ad oggetto l'individuazione, in contraddittorio con le parti interessate, di soluzioni alle problematiche di carattere tecnico, procedurale ed economico connesse al processo di migrazione, nel rispetto della vigente normativa. Le soluzioni individuate potranno essere recepite a livello regolamentare, mediante gli atti formali che l'Autorità riterrà più opportuni.

25 Delibera recante *“Realizzazione di un modello di costo per la determinazione dei prezzi dei servizi d'interconnessione su rete fissa per gli anni 2013-2015”*.

punto V.31, che le tempistiche di migrazione variano in funzione del particolare operatore e che si prevede di migrare l'intero mercato entro il 1 luglio 2015. Lo stesso paragrafo indica che *“Pur avendo gli operatori tempi di migrazione differenti, l'Autorità ritiene comunque congruo prevedere una durata biennale per il completamento del processo di migrazione, quindi conferma l'entrata in vigore delle tariffe determinate dal modello al 1 luglio 2015”*. La stessa delibera di cui sopra, al paragrafo 6.17, punto V.40, introduce un modello di migrazione amministrativa ipotizzandone l'applicazione a partire dal 1 luglio 2015 (la questione della migrazione amministrativa viene discussa in una sezione specifica di seguito riportata).

117. Quindi con la delibera n. 668/13/CONS l'Autorità ha ribadito il necessario rispetto delle modalità e delle tempistiche di migrazione all'interconnessione IP già stabilite nella delibera n. 128/11/CIR e che le percentuali annuali di migrazione sono finalizzate esclusivamente alla definizione del *glide path* di riduzione delle tariffe di interconnessione e restano svincolate dalle percentuali di traffico effettivamente migrato.

Data di avvio della migrazione

118. Ciò premesso occorre pertanto definire una data a partire dalla quale debba considerarsi attuabile l'obbligo di Telecom Italia di avviare concretamente il processo di migrazione. Appare ragionevole che la migrazione possa essere avviata a valle della definizione delle specifiche tecniche, completate a novembre 2012 e pubblicate a gennaio 2013. Si ritiene, a tale riguardo, pertanto ragionevole assumere come data iniziale di effettivo avvio del *periodo di migrazione* (inteso come avvio dei *test* e delle fasi reali di passaggio, secondo quanto riportato a livello qualitativo nell'OR di Telecom Italia) la data di pubblicazione delle specifiche tecniche del Ministero (gennaio 2013). In altri termini Telecom Italia è tenuta a consentire, laddove richiesto, lo svolgimento delle fasi preliminari (*test*) alla migrazione a partire da gennaio 2013. Vanno fatti salvi tutti gli accordi tra le parti precedenti alla pubblicazione del presente provvedimento.

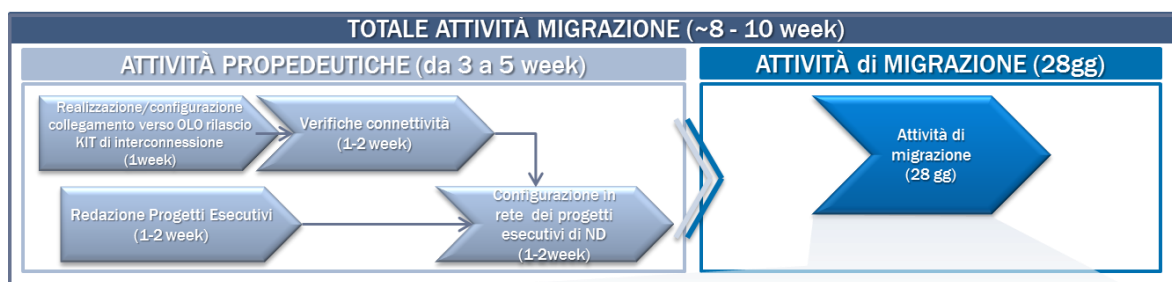
Tempistica dei test

119. Con riferimento al tempo ritenuto dall'Autorità ragionevole per svolgere la migrazione si osserva quanto segue. L'Autorità con delibera n. 128/11/CIR ha previsto una durata media di nove mesi incluse le prove di validazione in laboratorio, le prove in campo, la definizione degli aspetti contrattuali, la migrazione effettiva. Il periodo di 9 mesi rappresenta un valore medio, tra l'altro non perentorio, che va modulato anche in funzione delle difficoltà tecniche incontrate durante le prove, oltre che della dimensione dell'operatore. Sono pertanto plausibili tempistiche superiori, oltre che inferiori. Si ritiene, a tale proposito, ragionevole un tempo medio complessivo, per le sole prove in laboratorio e per i test in campo di 6 mesi.

Le tempistiche di migrazione tecnica

120. Rimane a questo punto da stabilire quale debba essere un tempo di migrazione tecnica ragionevole. Nel corso delle attività istruttorie dell'Autorità Telecom Italia ha sostenuto di poter migrare una singola *Area Gateway* in 2-2,5 mesi e di poter migrare

contemporaneamente, in modo indipendente, 4 AG. La figura seguente declina le attività da svolgere per la migrazione di una sola *area gateway*.



GIORNI	DESCRIZIONE DETTAGLIO ATTIVITÀ di MIGRAZIONE	Competenza interna a T.NM	
		Struttura Territori	Struttura centralizzata
1° al 2°	Prove telefoniche	X	X
3° al 5°	Configurazione del Piano Impiantistico nei GTWM		X
6°	Migrazione traffico GEOGRAFICO su una Tandem di un distretto della AGW IP interessata	X	
7° al 8°	Osservazione e tracciamenti a campione	X	
9°	Migrazione del restante Traffico (NNG-CS-CPS-NP) sulla stessa Tandem + monitoraggio	X	
10° al 11°	Osservazione e tracciamenti a campione	X	X
12°	Migrazione del traffico degli SGU attestati alla Tandem	X	
13° AL 15°	Osservazione e tracciamenti a campione	X	X
16° al 17°	Migrazione Totale del traffico su tutte le Tandem dell' AGW IP + monitoraggio	X	
18 al 22°	Migrazione di tutti gli SGU dell'AGW IP + monitoraggio	X	
23° al 25°	Migrazione traffico impianti VOIP + monitoraggio		X
26° al 27°	Migrazione del traffico negli impianti POP BBN non di competenza di AGW IP + MONITORAGGIO	X	
28°	Migrazione del traffico sulla coppia BBN della stessa AGW IP + monitoraggio	X	

Quindi laddove vi fosse un unico operatore da migrare, occorrerebbero, su 16 AG, 8-10 mesi. Secondo Telecom Italia, tale tempo potrebbe essere superiore se, in contemporanea, vi fossero altri operatori.

121. Ciò premesso l'Autorità, nelle more di acquisire ulteriori elementi dal mercato, ritiene congruo un tempo massimo complessivo di 16 mesi nel caso di un operatore interconnesso sulle 16 AGW di elevate dimensioni. Ovviamente tale tempo è suscettibile di variazioni laddove si riscontrassero oggettive difficoltà tecniche ad esempio legate all'interoperabilità di determinati servizi e a difficoltà interpretative delle specifiche tecniche del Ministero.

122. L'Autorità ritiene a tale proposito opportuno definire una griglia di tempistiche sulla base della dimensione dell'OLO richiedente la migrazione:

- 16 mesi per OLO a copertura nazionale (da 12 a 16 AGW);
- 12 mesi per OLO a copertura media (da 8 a 12 AGW);
- 8 mesi per OLO a copertura ridotta (da 4 a 8 AGW);
- 6 mesi per OLO a copertura regionale (da 1 a 4 AGW).

5.2. Migrazione amministrativa

123. Come premesso, con la delibera n. 668/13/CONS l'Autorità ha ribadito il necessario rispetto delle modalità e delle tempistiche di migrazione all'interconnessione IP già stabilite nella delibera n. 128/11/CIR. Nel paragrafo V.40 della stessa delibera

succitata, in merito alla proposta di Fastweb di cui al punto O.42, l'Autorità concorda sulla possibilità che l'asimmetria dell'architettura di rete tradizionale *possa disincentivare TI alla migrazione*.

124. L'Autorità considera, a tale proposito, percorribile la strada della *migrazione amministrativa* anche nella valutazione del costo dei *kit* d'interconnessione, attraverso una ponderazione tra le due tecnologie per la definizione del costo unitario delle porte. Nella stessa succitata delibera rimanda, pertanto, all'approvazione della prossima OR di Telecom Italia e all'Unità Per il Monitoraggio dell'Interconnessione le valutazioni sulla possibilità di definire il prezzo dei *kit* simulando la migrazione verso la tecnologia IP, con l'obiettivo di giungere al pagamento dei soli *kit* d'interconnessione IP a partire dal 1 luglio 2015 indipendentemente dal numero effettivamente acquistato.

125. Ciò premesso l'Autorità ritiene che la *migrazione amministrativa* debba, di fatto, essere uno strumento da utilizzare nell'ambito dei rapporti tra due operatori che hanno avviato un processo di migrazione laddove Telecom Italia, senza valide e oggettive ragioni, non rispetti le tempistiche previste dall'offerta di riferimento. Ciò proprio al fine di eliminare ogni disincentivo alla migrazione. Ciò atteso, ipotizzando che il processo di migrazione tra due operatori sia in ritardo rispetto ai piani concordati, la migrazione amministrativa consente di determinare, tra le parti in causa, il costo del *kit* di un operatore interconnesso nell'ambito di un *processo di migrazione virtuale* che decorre dalla data in cui la migrazione tecnica avrebbe dovuto cominciare e termina alla data in cui la migrazione doveva essere completata. In altri termini, in sede di attuazione dell'OIR 2013, laddove a partire dalla data di richiesta della migrazione da parte di un OLO siano decorse le tempistiche stabilite in base alla dimensione dell'OLO (si veda il paragrafo precedente) senza che la migrazione sia completa per motivi oggettivamente imputabili a Telecom Italia, i costi di interconnessione sono così definiti:

- Detto X il costo mensile sostenuto in tecnica TDM per i *kit* di interconnessione dall'operatore richiedente (determinato, ad esempio, sulla base della media delle ultime 3 fatture), il costo mensile TDM viene ridotto, a partire dalla data di completamento dei test (Y mesi dalla richiesta), iterativamente dell'X% al mese fino a giungere a 0 alla data di presunto completamento della migrazione (Z mesi dalla richiesta). Y e Z sono determinati in base alla tabella riportata nella precedente sezione e tenendo conto dei fatti in causa intercorsi tra le parti.

126. L'Autorità ritiene che, in caso di differenza di vedute tra le parti in merito alla responsabilità del ritardo, le stesse possano inviare una motivata segnalazione all'UPIM sulla interconnessione IP, anche al di fuori di un procedimento controversiale. L'UPIM si riunisce di conseguenza e fornisce il proprio supporto per la soluzione della questione controversa.

5.3. Fatturazione a cascata nel transito verso reti di altri operatori

127. Si richiama che ai sensi dell'art. 14, commi 5, 6 e 7 della delibera n. 180/10/CONS, Telecom Italia offre i servizi di transito nelle modalità di "*fatturazione a cascata*" e "*Direct Billing*". L'operatore di origine stabilisce, per tipologia di numerazioni, se avvalersi della modalità di fatturazione a cascata o *direct billing*. Nel

caso di fatturazione a cascata, il prezzo del servizio di transito verso numerazioni geografiche è la somma del corrispettivo relativo al servizio di transito fruito, dei kit e flussi reverse e del prezzo del servizio di terminazione praticato dall'operatore di destinazione, senza alcun sovrapprezzo relativo all'intermediazione. Nelle fatture dei servizi di transito, Telecom Italia fornisce per ciascuna chiamata il dettaglio dei punti di ingresso alla rete di Telecom Italia e di consegna in interconnessione alla rete di terminazione ed il prezzo di terminazione praticato da quest'ultima.

128. Nell'offerta di riferimento 2013, Telecom Italia ha integrato la tabella relativa alle condizioni economiche per la terminazione delle chiamate vocali verso numerazioni mobili (tabella 6) specificando le tariffe per la terminazione delle chiamate verso abbonati di operatori mobili non notificati ai sensi della delibera n. 621/11/CONS²⁶. Atteso che, in assenza di obblighi di controllo dei prezzi imposti dall'Autorità, le tariffe per la terminazione delle chiamate sulle reti di operatori non notificati sono soggette alla libera contrattazione tra le parti, la succitata tariffa riportata nell'offerta di riferimento si riferisce alla terminazione di chiamate originate dalla rete di Telecom Italia²⁷.

129. A tal riguardo, un operatore non notificato ha chiesto, ponendo in conoscenza l'Autorità, a Telecom Italia di rimuovere dall'offerta di riferimento 2013 il prezzo di terminazione concordato tra le due parti, alla luce del diritto e dell'interesse dell'operatore a negoziare con gli altri operatori un prezzo di terminazione delle chiamate anche diverso da quello definito con Telecom Italia. Quest'ultima ha fatto presente di aver pubblicato la tariffa di terminazione in questione in adempimento delle disposizioni contenute all'art. 14, comma 8, della delibera n. 179/10/CONS²⁸. Telecom Italia si è quindi rivolta all'Autorità al fine di chiarire i criteri di applicabilità della norma citata.

130. Nel corso delle audizioni pre-istruttorie svolte sul tema con le società, l'Autorità ha richiamato che con delibera n. 92/12/CIR è stata adottata una disciplina per agevolare la definizione e la pubblicazione, da parte degli operatori alternativi, delle tariffe di raccolta delle chiamate dirette a numerazioni non geografiche (NNG) con addebito al chiamato.

131. Atteso che, così come le condizioni economiche per la raccolta delle chiamate dirette a NNG, anche le tariffe di terminazione degli operatori non notificati sono soggette alla libera negoziazione tra le parti, l'Autorità ritiene che possa essere valutata una modalità simile, nel caso di specie, in analogia a quanto effettuato con delibera n. 92/12/CIR²⁹.

²⁶ Delibera n. 621/11/CONS, del 17 novembre 2011, recante “Mercato dei servizi di terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili (mercato n. 7 fra quelli identificati dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2007/879/CE): definizione del mercato rilevante, identificazione delle imprese aventi significativo potere di mercato ed eventuale imposizione di obblighi regolamentari”.

²⁷ Resta inteso che l'operatore di terminazione può comunque decidere di applicare a tutti gli operatori di origine la medesima tariffa di terminazione coincidente con quella applicata a Telecom Italia e riportata nell'offerta di riferimento.

²⁸ “Telecom Italia riporta nell'Offerta di Riferimento i prezzi di terminazione degli operatori interconnessi e li pubblica sul proprio sito web nella sezione relativa alle offerte wholesale”.

²⁹ Cfr. delibera n. 92/12/CIR, par. 3.2 recante “Gestione della modalità di fatturazione a cascata per il servizio di transito su rete Telecom Italia per chiamate dirette a numerazioni non geografiche”.

132. Si rileva infatti, in via preliminare, che la pubblicizzazione delle tariffe di terminazione degli operatori non notificati da parte di Telecom Italia garantisce la trasparenza delle condizioni per la fornitura del servizio di transito. In tal modo, infatti, un operatore di origine che si avvale del modello di fatturazione a cascata è preventivamente a conoscenza della tariffa che gli verrà applicata dall'operatore di terminazione per il tramite di Telecom Italia. Tuttavia, atteso il diritto degli operatori non notificati a negoziare liberamente con gli altri operatori le condizioni economiche per il servizio di terminazione, e considerato che la pubblicazione del valore negoziato con Telecom Italia possa influenzare le successive trattative, si ritiene percorribile la seguente modalità di definizione e pubblicizzazione delle tariffe di terminazione degli operatori alternativi non notificati:

- a) l'operatore non notificato (ONN) comunica agli operatori (inclusa Telecom Italia) e all'Autorità la propria tariffa di terminazione base (c.d. "tariffa *reverse base*"), che viene pubblicata sul Portale *Wholesale* di Telecom Italia. La comunicazione può essere inviata dall'ONN tramite raccomandata A/R o recapitata con modalità alternative che consentano di provare la ricezione della comunicazione stessa;
- b) gli operatori destinatari della comunicazione suddetta possono, a loro volta, richiedere all'ONN, entro un termine massimo di 30 giorni dalla ricezione e con le medesime modalità di comunicazione, di rinegoziare le condizioni economiche ricevute, eventualmente formulando una controproposta. A seguito della sottoscrizione di un accordo con uno specifico operatore di origine, l'ONN ne comunica le condizioni economiche a Telecom Italia ed all'Autorità;
- c) in assenza, entro i termini su indicati, di una richiesta di revisione delle condizioni economiche comunicate dall'ONN, quest'ultimo è legittimato a percepire, dall'operatore di origine, le somme corrispondenti al traffico terminato verso propri abbonati e determinate sulla base del prezzo comunicato nelle forme e con le modalità sopra descritte da considerarsi, per tale ragione, tacitamente assentite;
- d) Telecom Italia applica la "tariffa *reverse base*" a tutti gli operatori di origine che usufruiscono del servizio di transito sulla propria rete e per i quali l'ONN non ha comunicato l'esistenza di accordi specifici;
- e) agli operatori di origine per i quali l'ONN ha comunicato l'esistenza di accordi commerciali specifici, Telecom Italia applica la tariffa specifica comunicata dall'ONN.

133. Si ritiene che tale soluzione, che ricalca il citato modello di definizione degli accordi utilizzato nella delibera n. 92/12/CIR, sia idonea a garantire la trasparenza dei prezzi applicati al servizio di transito con fatturazione a cascata, senza necessità di pubblicazione di tutti i prezzi contrattualizzati per la terminazione mobile nell'offerta di riferimento, in quanto:

- a) o esiste uno specifico accordo sulle condizioni economiche tra gli operatori di origine e destinazione;
- b) o la tariffa di terminazione applicata, all'operatore di origine, è quella "base" pubblicata nel portale *Wholesale*.

134. Gli operatori sono invitati a fornire la propria posizione in merito a quanto sopra proposto.

5.4. Le condizioni economiche dei servizi di raccolta, terminazione e transito interdistrettuale TDM

135. Un operatore ha segnalato, per le vie brevi, all'Autorità di aver ricevuto da Telecom Italia una comunicazione sull'aggiornamento dei listini di interconnessione TDM 2013 e 2014 in cui quest'ultima ha rappresentato che le condizioni economiche dei servizi di raccolta, terminazione e transito inter-distrettuali continuano a rimanere deregolamentati ai sensi delle delibere nn. 179/10/CONS e 180/10/CONS e quindi offerti da Telecom Italia su base commerciale. Telecom Italia ha pertanto invitato l'operatore a valutare le condizioni riportate in allegato alla nota e - qualora tali condizioni non fossero, anche solo in parte, accettate - a non fruire di tali servizi. In caso contrario Telecom Italia avrebbe assunto accettate, di fatto, le relative condizioni economiche e, conseguentemente, addebitato all'operatore i prezzi previsti per il servizio reso in base alla sopra citata offerta commerciale.

136. Tuttavia l'operatore ritiene che l'Autorità, con la delibera n. 668/13/CONS, abbia stabilito che le tariffe massime di raccolta e terminazione decorrenti dal 1 luglio 2013 (artt. 2.1 e 1.1) sono indipendenti dal livello di raccolta e consegna del traffico e dalla classificazione, del traffico stesso, come distrettuale o inter-distrettuale, purché il cliente si trovi all'interno di una *Area Gateway* (AGW) TDM/ISUP di competenza del nodo di consegna. A tal riguardo l'operatore richiama il punto V.22 della delibera n. 668/13/CONS in cui è indicato che *“la tariffa, pur essendo unica, remunera anche la componente di inoltro”*. L'operatore ritiene pertanto che, a far data dal 1 luglio 2013, Telecom Italia debba applicare le tariffe fissate con delibera n. 668/13/CONS anche per i servizi di raccolta e terminazione via singolo SGT/BBN inter-distrettuale.

137. Atteso che la suddetta tematica riguarda tutti gli operatori alternativi interconnessi con Telecom Italia, al fine di prevenire l'insorgere di possibili controversie sul tema, l'Autorità ritiene opportuno fornire un chiarimento sul quadro regolamentare alla base della definizione delle condizioni economiche per i suddetti servizi.

138. Si richiama che le delibere nn. 179/10/CONS e 180/10/CONS di analisi del mercato hanno sottoposto a regolazione *ex ante*, per Telecom Italia, il servizio di terminazione (e analogamente di raccolta) del traffico esclusivamente per i seguenti scenari:

- a) il traffico è consegnato direttamente all'SGU di appartenenza del cliente finale (ultimo autocommutatore utile ai fini dell'instradamento della chiamata);
- b) il traffico è consegnato in un altro nodo (SGU o SGT/BBN) presente nello stesso distretto dell'SGU di appartenenza del cliente finale.

139. Infatti il comma 2 dell'articolo 13 della delibera n. 179/10/CONS prevede che, *ai sensi degli obblighi imposti dalla delibera n. 180/10/CONS, relativa all'analisi dei mercati dei servizi di transito nella rete telefonica pubblica, Telecom Italia fornisce i seguenti ulteriori servizi: i) raccolta/terminazione doppio SGU distrettuale (SGD), ii)*

raccolta/terminazione SGT distrettuale (cioè la raccolta/terminazione presso un SGT presente nello stesso distretto dell'SGU di appartenenza del cliente finale).

140. Non sono pertanto soggetti a regolazione *ex ante* i servizi di terminazione in cui il traffico sia consegnato in un nodo (SGU o SGT/BBN) presente in un distretto diverso da quello dell'SGU di appartenenza del cliente finale.

141. D'altra parte, la delibera n. 668/13/CONS che ha realizzato un modello di costo per la determinazione dei prezzi dei servizi d'interconnessione su rete fissa per gli anni 2013-2015 coerentemente con il quadro regolamentare definito dalle citate delibere nn. 179/10/CONS e 180/10/CONS, non ne ha modificato gli obblighi non trattandosi di un procedimento di analisi di mercato. Ne segue che le tariffe di terminazione e raccolta TDM stabilite dalla delibera n. 668/13/CONS si riferiscono agli scenari di interconnessione TDM già soggetti a regolazione *ex ante*, ossia, quelli in cui la consegna del traffico avviene su un nodo che coincide o è presente nello stesso distretto dell'SGU di appartenenza del cliente finale.

142. Il richiamo alla neutralità tecnologica implica che laddove lo stesso servizio regolamentato (nel caso di specie la terminazione SGT distrettuale) sia fornito con tecnologie diverse (TDM o VoIP) lo stesso deve avere lo stesso prezzo. A tale riguardo la delibera n. 668/13/CONS, al punto 125, afferma che *“il principio della neutralità tecnologica implica la determinazione di un'unica tariffa indipendentemente dalla tecnologia sottostante la fornitura del servizio. Ne consegue che le tariffe definite nel provvedimento in oggetto si applicano sia alla terminazione IP sia a quella TDM, indipendentemente dal livello di interconnessione sulla rete TDM”*.

143. A conferma di ciò, nella delibera n. 668/13/CONS si riporta che l'Autorità ha ritenuto opportuno utilizzare, nella media ponderata alla base del calcolo della tariffa unica, tariffe TDM depurate dei costi comuni e congiunti, questi ultimi calcolati stimandone l'incidenza a partire dal modello IP (65%) e rapportandola al totale dei costi dei servizi d'interconnessione offerti in modalità TDM risultanti dall'approvazione dell'offerta di riferimento 2012 di Telecom Italia³⁰. Le tariffe considerate nella suddetta media si riferiscono, pertanto, ai servizi presenti nell'offerta di riferimento di Telecom Italia, ossia i citati servizi soggetti a regolazione *ex ante*. Ne consegue che la componente di inoltro remunerata dalla tariffa unica³¹, come richiamata dall'operatore al punto 136, è relativa al solo trasporto della chiamata in ambito distrettuale. D'altra parte il richiamo dell'operatore al punto V.22 della delibera n. 668/13/CONS appare non attinente al caso di specie in quanto, in tale nota, l'Autorità replica all'osservazione di cui al punto O.21 in cui Telecom Italia commenta sull'azzeramento del costo dell'inoltro distrettuale.

144. In conclusione, si ritiene che la tariffa unica stabilita dalla delibera n. 668/13/CONS a partire dal 1 luglio 2013 vada applicata, da Telecom Italia, nel caso di raccolta o terminazione del traffico TDM in ambito distrettuale (SGU, doppio SGU distrettuale, SGT/BBN distrettuale). Le condizioni economiche dei servizi di raccolta e terminazione del traffico TDM in cui il nodo di consegna si trova in un distretto diverso da quello dell'SGU sul quale è attestata la linea dell'utente (c.d. inoltro inter-

³⁰ Cfr. punto 127 della delibera n. 668/13/CONS.

³¹ Cfr. punto V.22 della delibera n. 668/13/CONS.

distrettuale), non sono soggette a regolazione *ex ante* ai sensi delle delibere nn. 179/10/CONS e 180/10/CONS.

VISTI gli atti del procedimento e la nota predisposta dalla Direzione reti e servizi di comunicazione elettronica;

UDITA la relazione del Commissario ____, relatore ai sensi dell'art. 31 del *“Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità”*;

DELIBERA

Articolo 1

(Approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia per il 2013 relativa ai servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa con interconnessione TDM e VoIP/IP)

1. Ai sensi dell'art. 6, commi 4 e 6 della delibera n. 179/10/CONS e dell'art. 8, commi 4 e 6 della delibera n. 180/10/CONS, fatto salvo quanto previsto agli artt. 2 e 3 del presente provvedimento, sono approvate le condizioni dell'offerta di riferimento per l'anno 2013 relativa ai servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa, con interconnessione TDM e VoIP/IP, pubblicata da Telecom Italia S.p.A. in data 31 ottobre 2012.

Articolo 2

(Modifiche all'offerta di riferimento 2013 di Telecom Italia)

1. Telecom Italia modifica l'offerta di riferimento TDM 2013 eliminando la previsione secondo la quale, ai sensi dell'art. 4, comma 4 della delibera n. 229/11/CONS, Telecom Italia non pubblica i prezzi dei servizi e che tali valori saranno oggetto di apposita offerta commerciale.
2. Telecom Italia modifica l'offerta di riferimento per il 2013 prevedendo, per i servizi di raccolta, terminazione e transito distrettuale con interconnessione TDM e VoIP/IP, le seguenti condizioni economiche:

Servizio	Livello di interconnessione	Prezzo (01/01/2013 – 30/06/2013)	Prezzo (01/07/2013 – 31/12/2013)
Raccolta [centesimi di Euro al minuto]	SGU	0,272	0,258
	SGU distrettuale	0,442	
	Singolo SGT/BBN distrettuale PdI VoIP area <i>gateway</i>	0,361	
Terminazione [centesimi di Euro al minuto]	SGU	0,272	0,104
	SGU distrettuale	0,442	
	Singolo SGT/BBN distrettuale PdI VoIP area <i>gateway</i>	0,361	
Transito distrettuale [centesimi di Euro al minuto]	SGU	0,118	0,126
	SGU-SGT/BBN/PdI VoIP distrettuale	0,212	
	SGU distrettuale	0,292	
	Singolo SGT/BBN/PdI VoIP	0,070	

3. Telecom Italia modifica l'offerta di riferimento TDM 2013 prevedendo per i *Kit di interconnessione* a 2 Mbps, 155 Mbps e per il canale fonico di ampliamento di fasci esistenti le seguenti condizioni economiche:

Servizio	Tipologia contributo	Prezzo [Euro]
Kit di interconnessione a 2 Mbit/s	Installazione	1.014,68
	Canone annuo	3.154,49
Ampliamento di fasci esistenti	Installazione	507,34
	Canone annuo	1.577,25
Kit di interconnessione a 155 Mbit/s	Installazione	3.094,92
	Canone annuo	54.774,10

4. Telecom Italia modifica l'offerta di riferimento IP 2013 prevedendo per i *Kit di interconnessione* IP le seguenti condizioni economiche:

Servizio	Tipologia contributo	Prezzo [Euro]
Kit di interconnessione IP	Installazione/Cessazione	140,64
	Canone annuo	1.754,80

5. Telecom Italia modifica l'offerta di riferimento per il 2013 prevedendo un prezzo per l'utilizzo del *kit reverse* pari a 0,0745 centesimi di Euro/minuto.

6. Telecom Italia modifica l'offerta di riferimento per il 2013 prevedendo una quota addizionale di *surcharge* per la raccolta delle chiamate da telefonia pubblica pari a 12,21 centesimi di Euro/minuto.
7. Telecom Italia modifica l'offerta di riferimento 2013 prevedendo, per l'accesso di abbonati dell'operatore interconnesso ai servizi di emergenza 112, 113, 114 e 115, le seguenti condizioni economiche:

Servizio	Prezzo (01/01/2013 – 30/06/2013)	Prezzo (01/07/2013 – 31/12/2013)
Accesso di abbonati dell'operatore interconnesso ai servizi di emergenza [centesimi di Euro al minuto]	0,361	0,104

8. Telecom Italia modifica l'offerta di riferimento 2013 prevedendo, per il servizio di raccolta del traffico in decade 7 dalla sede del cliente Telecom Italia all'impianto SGU a cui si attesta il PdC, le seguenti condizioni economiche:

- a. Raccolta del traffico in decade 7 [centesimi di Euro al minuto]:

Livello di interconnessione	Prezzo (01/01/2013 – 30/06/2013)	Prezzo (01/07/2013 – 31/12/2013)
SGU	0,272	0,258
SGU distrettuale	0,442	

- b. un contributo di installazione pari a 390,89 Euro ed un canone pari a 814,79 Euro/anno per l'interfaccia di accesso DSS1 a 2 Mbit/s;
- c. un contributo di attivazione pari a 883,03 Euro ed un canone pari a 2.462,23 Euro/anno, per il servizio di *Number Hosting*.
9. Telecom Italia modifica l'offerta di riferimento 2013 prevedendo, per il servizio di raccolta forfetaria FRIACO, le seguenti condizioni economiche:

Servizio	Livello di interconnessione	Prezzo (01/01/2013 – 30/06/2013)	Prezzo (01/07/2013 – 31/12/2013)
FRIACO [Euro/anno]	SGU	8.850,93	8.582,49
	SGU distrettuale	14.137,73	
	SGT/BBN	11.732,47	

10. Telecom Italia modifica l'offerta di riferimento 2013 prevedendo, per la prestazione di *Carrier Preselection*, le seguenti condizioni economiche:

Carrier Preselection	
Tipologia contributo	Prezzo [Euro]
Configurazione profilo Operatore e configurazione instradamento per singola centrale SGT o BBN/singolo PdI VoIP	9,40
Configurazione profilo Operatore e configurazione instradamento (per singola area SGU)	14,05
Prove su SGU/nodi VoIP (per singola area SGU interessata)	14,05
Contributo <i>una tantum</i> , per attivazione CPS su singolo accesso o per cambio profilo	4,56

11. Telecom Italia modifica l'offerta di riferimento 2013 prevedendo per le prove tecniche per la verifica dell'interoperabilità le seguenti condizioni economiche:

Servizio	Tipologia contributo	Prezzo [Euro]
Kit di interconnessione a 2 Mbit/s	Installazione	1.014,68
	Canone mensile	262,88
Kit di interconnessione a 155 Mbit/s	Installazione	3.094,91
	Canone mensile	4.564,51

12. Telecom Italia modifica l'offerta di riferimento 2013 prevedendo per l'attività di configurazione delle centrali le seguenti condizioni economiche:

Attività di configurazione delle centrali	
Tipologia contributo	Prezzo [Euro]
Stesura della procedura di configurazione, collaudo e aggiornamento banche dati VoIP/IP: [* (numero di PdI interessati e numero di aree SGU interessate)] TDM: [* numero di tipo di centrali (SGU e/o SGT/BBN) interessate * numero di tecniche delle centrali interessate]	311,16
Intervento sulle centrali con esecuzione delle procedure di configurazione dati VoIP/IP: [* (numero di PdI VoIP interessati + numero di aree SGU interessate)]] TDM: [* numero di centrali (SGU e SGT/BBN)) interessate]	12,89
Attuazione in centrale dell'instradamento del traffico relativo alla numerazione e verifica delle configurazioni VoIP/IP: [* (numero di PdI VoIP interessati + numero di aree SGU interessate)] TDM: [* numero di centrali (SGU e SGT/BBN)) interessate]	12,89

13. Telecom Italia modifica l'offerta di riferimento 2013 prevedendo per gli interventi a vuoto per servizi di accesso, interconnessione a traffico e configurazioni le seguenti condizioni economiche:

Interventi a vuoto per servizi di accesso, interconnessione a traffico e configurazioni	
Tipologia contributo	Prezzo [Euro]
Gestione/verifica contrattuale e amministrativa della segnalazione inoltrata da OLO verso Telecom Italia	15,24
Verifica tecnica (analisi, diagnosi, collaudo finale) della segnalazione	91,43
Intervento manutentivo per malfunzione su rete Operatore	91,43

14. Telecom Italia modifica il documento “Accesso di abbonati Telecom Italia ai servizi su numerazioni non geografiche di altro operatore: remunerazione per il servizio di fatturazione conto terzi” per il 2013 prevedendo, per la prestazione di fatturazione conto terzi relativamente all’accesso di propri abbonati a numerazioni non geografiche offerte sulla rete di altro operatore, il prezzo di 0,876 centesimi di Euro a chiamata.

Articolo 3

(Gestione della modalità di fatturazione a cascata per il servizio di transito su rete Telecom Italia per chiamate dirette verso reti di operatori non notificati)

1. Telecom Italia modifica l’offerta di riferimento 2013 rimuovendo le condizioni economiche relative alle tariffe di terminazione delle chiamate dirette verso reti di operatori non notificati.
2. Al servizio di transito su rete Telecom Italia per le chiamate dirette verso reti di operatori non notificati, Telecom Italia applica le condizioni economiche pattuite tra gli operatori di origine e di terminazione o, in assenza di tale specifico accordo, la tariffa “base” comunicata dall’operatore di destinazione e pubblicata sul portale *wholesale* di Telecom Italia.
3. A tal fine gli operatori adottano la seguente procedura di comunicazione e definizione delle suddette condizioni economiche:
 - a) l’operatore non notificato (ONN) comunica agli operatori (inclusa Telecom Italia) ed all’Autorità la propria tariffa di terminazione base, che viene pubblicata sul portale *wholesale* di Telecom Italia. La comunicazione può essere inviata dall’ONN tramite raccomandata A/R o recapitata con modalità alternative che consentano di provare la ricezione della comunicazione stessa;
 - b) gli operatori destinatari della comunicazione suddetta possono, a loro volta, richiedere all’ONN, entro un termine massimo di 30 giorni dalla ricezione e con le medesime modalità di comunicazione, di rinegoziare le condizioni economiche ricevute, eventualmente formulando una controproposta. A seguito della sottoscrizione di un accordo con uno specifico operatore di origine, l’ONN ne comunica le condizioni economiche a Telecom Italia ed all’Autorità;
 - c) in assenza, entro i termini su indicati, di una richiesta di revisione delle condizioni economiche comunicate dall’ONN, quest’ultimo è legittimato a

percepire, dall'operatore di origine, le somme corrispondenti al traffico terminato verso propri abbonati e determinate sulla base del prezzo comunicato nelle forme e con le modalità sopra descritte da considerarsi, per tale ragione, tacitamente assentite;

- d) Telecom Italia applica la "tariffa reverse base" a tutti gli operatori di origine che usufruiscono del servizio di transito sulla propria rete e per i quali l'ONN non ha comunicato l'esistenza di accordi specifici;
- e) agli operatori di origine per i quali l'ONN ha comunicato l'esistenza di accordi commerciali specifici, Telecom Italia applica la tariffa specifica comunicata dall'ONN.

Articolo 4 (Disposizioni finali)

1. Telecom Italia recepisce le disposizioni di cui all'art. 2 e ripubblica l'offerta di riferimento per il 2013, con interconnessione TDM e VoIP/IP, relativa ai servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa entro 20 (venti) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento.
2. Le modifiche apportate alle condizioni economiche dei servizi di cui alla presente delibera decorrono a partire dal 1 gennaio 2013 salvo ove diversamente specificato.
3. Il mancato rispetto da parte di Telecom Italia S.p.A. delle disposizioni contenute nella presente delibera comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

La presente delibera è notificata alla società Telecom Italia S.p.A. ed è pubblicata sul sito web dell'Autorità.